

# **Modello Organizzativo di Gestione e Controllo**

ai sensi del D.to Lgs. nr. 231/2001  
(rev. 04 del 13\_02\_2024)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione  
n°02 del 23/02/2024

# Indice Generale

Il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo si compone di:

## **PARTE GENERALE** **Sezione Prima**

### 1- DEFINIZIONI

- Decreto legislativo
- Modello organizzativo
- Fondazione
- Destinatari
- Organismo di Vigilanza e di Controllo – O.d.V.
- Principi di Comportamento
- Attività a Rischio
- Protocollo/Procedura
- Sistema Disciplinare
- Dipendenti
- Linee Guida di Riferimento
- P.A.
- Reati rilevanti

### 2- LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

- Il Decreto Legislativo nr. 231/2001
- “Le sanzioni” ex D. Lgs. nr. 231/2001
- I reati rilevanti

### 3- IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- Funzione del Modello
- Esenzione dalla responsabilità
- Adozione del Modello Organizzativo
- Modifiche al Modello Organizzativo

### 4- INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E LORO TRATTAMENTO

- La Struttura Organizzativa Esistente
- Il sistema di controllo in generale
- Metodologia Utilizzata per la valutazione dei Rischi
- Procedimento adottato per la mappatura dei rischi e loro valutazione

### 5- DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

- I Destinatari
- Formazione ed informazione dei Destinatari
- La comunicazione iniziale
- La Formazione

### 6- L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Scopo
- Requisiti
- Nomina, durata, decadenza e revoca
- Funzioni e Poteri

### 7- FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
- Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
- Risorse a disposizione

#### 8- MODELLI COMPORTAMENTALI

- Principi Generali
- Sistema di deleghe e procure
- Reati contro la P.A.
- Sicurezza e igiene sul lavoro
- Reati ambientali
- Reati informatici
- Reati societari e reati tributari
- Reati di ricettazione, riciclaggio e ss.

#### 9- SISTEMA DISCIPLINARE

- Principi generali
- Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
- Violazioni del personale dipendente
- Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vicepresidente
- Violazione del Revisore dei Conti
- Violazione dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori
- Conclusioni e illustrazione dei criteri seguiti per l'analisi delle aree a rischio reato

#### 10- RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO

- Criteri applicati

### **PARTE GENERALE**

#### **Sezione Seconda**

-REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-REATI SOCIETARI (art. 25-ter D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1 D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art.25-quinquies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-REATI CONTRO LE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

-REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)

- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-novies –erroneamente così numerato dal legislatore -D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI AMBIENTALI ED ECO-REATI (art. 25-undicies D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies)
- REATI DI PROPOAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETENICA E RELIGIOSA (art. 25-terdecies)
- FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies)
- REATI TRASNAZIONALI (l. N°146/2016 mod. l. N°236/2016)
- REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquesdecies)
- REATI CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies)
- REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies)
- RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESSAGGISTICI (art. 25-duodevicies)
- RESPONSABILITA' EGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (art. 12 L. N°9/2013 – NON PERTINENTE NON RILEVANTE)
- FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (art.378 c.p.)

## PARTE GENERALE

### Sezione Prima

#### 1- Definizioni

##### **Decreto Legislativo**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 nr. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.

##### **Modello Organizzativo**

Modello di organizzazione di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

##### **Fondazione**

Fondazione “Bruno Pari” di Ostiano Onlus, via G.B. Rosa N°42 – 26032 Ostiano (CR).

##### **Destinatari**

Amministratori, dipendenti, consulenti stabili, collaboratori che agiscono in nome, per conto o nell’interesse della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata, ciascuno per le disposizioni applicabili.

##### **Organismo di Vigilanza e di Controllo – O.d.V.**

Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.

##### **Principi di Comportamento**

Principi generali di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività di cui al Modello Organizzativo.

##### **Attività a Rischio**

Ambiti di attività aziendale il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti illeciti.

##### **Protocollo/Procedura**

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio dei processi aziendali.

##### **Sistema Disciplinare**

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello Organizzativo.

##### **Dipendenti**

Tutti i dipendenti della Fondazione compresi i dirigenti.

##### **Linee Guida di Riferimento**

Le linee Guida per la realizzazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001.

##### **P.A.**

Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

##### **Reati rilevanti**

Reati la cui commissione ricade nell’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/2001 e successive integrazioni.

## 2-La Responsabilità Amministrativa degli Enti

### **Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

In esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 nr. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo nr. 231 (di seguito denominato il “Decreto” o anche “D. Lgs. nr. 231/2001”), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri

nelle operazioni economiche ed internazionali. La Regione Lombardia ha ritenuto opportuno mutuare il contenuto del D.lgs.231 quale strumento di prevenzione dei reati al fine di garantire la migliore organizzazione e trasparenza dell'operato delle Aziende Socio- Sanitarie accreditate; infatti, il Piano Socio-Sanitario 2010-2014 di R.L. (approvato con DGR IX/0088 del 17/11/2010) ha stabilito che ASP e RSA devono dotarsi del MOG ex. D.lgs. 231/2001.

In data 30/05/2012 con la delibera N° IX/3540 al punto 2.2.3 ha stabilito: "L'applicazione del D.lgs. 231 dell'8/06/2001 inerente alla responsabilità degli enti e recante 'Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica.

A norma dell'art. 11 della legge 29/09/2000, n. 300 ai soggetti gestori di unità di offerta sociosanitarie residenziali è da intendersi come ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza dell'operato sia della Regione che della Fondazione accreditata, con lo scopo di migliorarne l'organizzazione e l'efficienza di funzionamento. Il sistema di compliance 231 deve rispettare i principi di efficacia, specificità e attualità, e si integra al sistema di vigilanza e controllo esistente nella logica della semplificazione e dell'implementazione di strumenti operativi di governo della sussidiarietà...".

Inoltre, con DGR 2569 del 31/10/2014 al punto 3.2.3 lettera f) ha stabilito ' Il soggetto gestore di unità d'offerta residenziali con capacità ricettiva pari o superiore agli ottanta posti letto o di unità d'offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a ottocentomila euro annui a carico del fondo sanitario regionale lombardo, è tenuto ad adeguarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231'.

Fatte queste premesse, la Fondazione intende assoggettare la propria azione alle regole contenute nel D.Lgs. 231/2001 quindi si rende necessaria l'analisi di tutti i reati previsti dal citato decreto, che sono elencati nel capitolo seguente e raggruppati per categoria.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società commerciali, consorzi, associazioni anche non riconosciute, ecc.) per reati specificamente indicati e compiuti nell'interesse degli Enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie e/o di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha inoltre la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

#### **"Le sanzioni" ex. D.lgs. 231/2001**

Le sanzioni vengono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento

dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali, a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato, si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente una sanzione interdittiva, e, la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

## I reati presupposto

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel D. Lgs nr. 231/2001 che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi – tra cui di particolare rilievo sono il D. Lgs. nr. 61/2002, la Legge nr. 123 del 3 agosto 2007, la Legge nr. 99 del 23 luglio 2009 e il D. Lgs 7 luglio 2011 nr. 121 - la casistica dei reati è stata significativamente ampliata. Questo è l'insieme dei reati cc.dd. "presupposto".

Di seguito si dà conto dell'elenco di tutti i reati "presupposto" aggiornati al mese di ottobre 2023.

- ✓ **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023] (art. 24 del D.lgs. 231/2001 modificato dalla L. 161/2017, dal D.lgs. n°75/2020 e dalla L.173/2023)**

- 1) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

- 2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- 3) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- 5) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- 6) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 7) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 8) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- 9) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

In relazione alla commissione di questi delitti se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'art. 24 del Decreto si riferisce ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche private e la Pubblica Amministrazione o un ente pubblico.

Comunemente sono definite come amministrazioni pubbliche tutte quelle facenti capo allo Stato per cui si può cercare di fornire una classificazione a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini professionali;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAL, INPDAP);
- ATS e ASST;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art. 25 del D. Lgs. nr. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A questo scopo precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli Incaricati di un Pubblico Servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".



Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli Operatori Sanitari definiti Pubblici Ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una istituzione sanitaria privata accreditata con il S.S.N. (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il S.S.N. (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un Ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge nr. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati Incaricati di un Pubblico Servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato (O.S.S.);
- il dipendente dell'ATS addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il S.S.N.).

✓ **2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]**

- 1) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- 3) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 4) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 6) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 11) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- 12) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

In relazione alla commissione di questi delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a un massimo di cinquecento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

La Legge nr. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità informatica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 80 del 4 aprile u.s., Supplemento Ordinario nr. 79, ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica" propri, cioè commessi mediante internet, i quali coinvolgono in maniera diretta l'utilizzo di tecnologie informatiche nell'iter di realizzazione della condotta stessa.

Con il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, il legislatore istituisce il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, "al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" (art. 1 D.L. 105/2019).

Si tratta, all'atto pratico, dell'introduzione di una serie di obblighi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati che, in ragione del loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale; al momento si tratta di una fattispecie per lo più oscura, quando interverranno le norme integratrici del caso, si tratterà di vera e propria fattispecie penale in bianco, in cui le norme extra penali si dovranno rinvenire in fonti normative secondarie.

✓ **3) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

- 1) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 2) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 3) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- 4) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- 5) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- 6) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- 7) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del c.p., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal già menzionato articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Questi delitti sono i cosiddetti reati mezzo, cioè i reati che costituiscono il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati, cioè i reati fine.

La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati fine.

La responsabilità amministrativa delle società si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture false.

A precisarlo è stata la Corte di Cassazione, Terza penale con la sentenza 24841 depositata il 6.6.2013. Secondo i giudici, pertanto, una società può essere indagata per l'illecito relativo all'associazione per delinquere finalizzato al compimento di reati tributari; ne consegue che le misure cautelari (sequestro) possono trovare legittimazione proprio nel reato associativo e non nei "reati fine", nella specie quelli fiscali, che non sono contemplati nei reati presupposto.

✓ **4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- 1) Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 4) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- 7) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 8) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 9) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 10) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- 11) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- 12) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 13) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 14) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da duecento quote fino a ottocento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive fino a sette anni.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della

specie di quello verificatosi, la durata delle sanzioni interdittive può essere ridotta.

I reati di questa famiglia possono essere realizzati da persone, che rivestano uno dei seguenti ruoli:

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

E' però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

La corruzione, invece, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

In data 18 dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge e ha introdotto nel novero dei reati presupposto il comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.).

Inoltre, se sin dall'emanazione del D. Lgs. 231/01 è stata riconosciuta un'efficacia attenuante al cosiddetto modello ex post che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3 e 17 comma 1, consente di porsi al riparo da sanzioni interdittive nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento concorra l'Ente abbia risarcito integrale il danno ovvero si sia efficacemente adoperato a tal fine, abbia eliminato le carenze organizzative adottando e attuando un modello organizzativo idoneo ed abbia, altresì, messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, con lo Spazza-corrotti si è introdotta l'attenuante della sanzione interdittiva per l'ipotesi in cui l'Ente assolva l'onere declinato nel comma 5 bis dell'art. 25 (coincidente con quello previsto dall'art. 17) prima della sentenza di primo grado, quindi anche successivamente all'apertura del dibattimento.

✓ **5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]**

- 1) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- 2) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- 3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- 9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote. È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

✓ **6) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- 1) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- 2) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- 8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da cinquecento e fino a ottocento quote. È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

✓ **7) Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]**

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 2) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- 3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 4) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- 5) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 6) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 7) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- 8) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 9) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- 10) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- 11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 12) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- 13) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- 14) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- 15) Aggotaggio (art. 2637 c.c.)
- 16) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- 17) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da cento fino a seicento quote; se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (a norma dell'articolo 39, comma 5, della

legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate).

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive, ma solamente per i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

È inoltre, sempre prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca del prodotto o del profitto dei reati, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterli, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

La fattispecie dei reati societari non è contenuta nel c.p. o in leggi speciali, bensì solo nel c.c.

E' bene ricordare che la legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015 ha modificato l'art 25-ter del Decreto, che, alla luce della riformulazione, rinvia implicitamente ai principi generali di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto in materia di criterio dell'interesse, contenuto della culpa in vigilando, dell'onere probatorio e dei soggetti che possono impegnare l'ente.

✓ **8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal c.p. e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**

- 1) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- 2) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- 3) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 4) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- 5) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- 6) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- 7) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- 8) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- 9) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- 10) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- 11) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- 12) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- 13) Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- 14) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- 15) Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- 16) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- 17) Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- 18) Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- 19) Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- 20) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- 21) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- 22) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- 23) Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- 24) Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- 25) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da duecento e fino a mille quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

✓ **9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**

1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da trecento e fino a settecento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Nel caso di ente privato accreditato è prevista la revoca dell'accreditamento.

✓ **10) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**

1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

4) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

5) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]

6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

8) Acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.)

9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

10) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

✓ **11) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**

1) Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

2) Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da quattrocento e fino a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

✓ **12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**

1) Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

2) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

✓ **13) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**

1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

## 3) Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da duecentocinquanta fino a cinquecento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno per il delitto di omicidio colposo e non superiore a sei mesi per il reato di lesioni colpose.

La responsabilità amministrativa degli enti per questi reati è stata prevista per contrastare la diffusione di prassi imprenditoriali contrarie alla normativa antinfortunistica; prassi che frequentemente hanno determinato morte ed infortuni dei lavoratori nei settori più disparati.

L'interesse o vantaggio è correlato ai reati colposi d'evento, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto e allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione.

In concreto, dunque, per accertare la sussistenza dei reati in oggetto, è necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica d'impresa volta alla "svalutazione della gestione in materia di sicurezza"; il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso "sistematiche violazioni di norme cautelari", con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici.

✓ **14) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

1) Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

2) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

4) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da duecento fino a mille quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha realizzato la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, attua le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Il reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter. 1 è stato recentemente incluso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare, concretamente, l'identificazione della provenienza delittuosa e qualora sussista un interesse o vantaggio dell'ente.

In particolare, la nuova forma delittuosa riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno delle società (che sono reinvestiti/reimmessi nell'ente) dall'altro, il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. endogene all'ente), a



cui segue un'ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato base. È chiara la finalità antievasione del nuovo reato l'indissolubile connessione dello stesso con i delitti tributari, nel caso si tratti di risorse endogene dell'ente.

Si ritiene che tutti i delitti tributari possano costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; ma anche nell'ambito fiscale, si deve applicare la regola per cui alla base del reato di riciclaggio, o di impiego di proventi di provenienza illecita e di autoriciclaggio, vi è il presupposto che l'agente non abbia concorso nella commissione del reato-base, cioè dell'illecito fiscale grazie al quale i proventi si sono formati.

✓ **15) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]**

- 1) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- 2) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- 3) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- 4) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Nel 2021 sono state introdotte due importanti novità in materia di responsabilità da reato degli enti che ampliano i reati presupposto. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021 e del D. Lgs. 195/2021, il catalogo dei reati presupposto previsto dal D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato. La novella normativa consiste: nell'introduzione del nuovo art. 25-octies.1, nel D. Lgs. 231/2001, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; nell'estensione della punibilità dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), reimpiego (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1) - in precedenza perseguibili solo se derivanti da condotte di natura dolosa - commessi in relazione ai proventi di delitti colposi e contravvenzioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 25-octies.1, gli enti potranno ora essere ritenuti responsabili per la commissione, nel loro interesse o vantaggio, anche delle seguenti fattispecie criminose: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Tale reato era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. La fattispecie riguarda in particolare le vendite on line.

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da trecento fino a ottocento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

✓ **16) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

- 1) Altre fattispecie

✓ **17) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]**

- 1) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- 2) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- 3) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- 4) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- 5) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- 6) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- 7) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a cinquecento quote.

È prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno le sanzioni amministrative previste dall'art. 171 quinquies L.633/1941.

Modificazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

✓ **18) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

- 1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

In relazione alla commissione di questo reato si applica la sanzione fino a cinquecento quote.

Non è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

✓ **19) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]**

- 1) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- 2) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- 3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- 4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- 5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- 6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- 7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- 8) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- 9) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- 10) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- 11) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- 12) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- 13) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- 14) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 15) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- 16) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- 17) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- 18) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- 19) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da trecento e fino a un massimo mille quote. È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi; se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, .si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche in materia. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Il 19 maggio 2015, altresì, è stato definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B ed è stata resa così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del c.p., come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Dette novità vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

Al maggio 2015, pertanto, risale l'ultima modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati che a va ad incidere sul quadro normativo sin ora esistente e che vedeva concentrati i reati ambientali - concepiti come reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi, per lo più carattere, contravvenzionale - all'interno del D. Lgs.152/2006 - c.d. Codice dell'ambiente.

✓ **20) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]**

1) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

2) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

La disciplina in materia di favoreggiamento dell'immigrazione illegale è contenuta all'interno dell'articolo 12 del Testo Unico sull'Immigrazione. Più precisamente, all'interno dei commi 1 e 3 si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, mentre all'interno dei commi 5 e 5 bis si prevede la punibilità delle condotte di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato.

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da duecento fino a un massimo mille quote.

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 109/12 sono stati ampliati ulteriormente i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

✓ **21) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

Pertanto, debbono ritenersi inclusi i seguenti reati presupposto:

- 1) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
- 2) Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 3) Crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.

Ci si chiede innanzitutto quando si configurino questi reati ed in secondo luogo quali sono le sanzioni previste per questi reati.

Facendo riferimento al primo comma dell'articolo 25-terdecies, viene punito il reato di istigazione e incitamento alla xenofobia ed al razzismo.

Gli enti possono essere accusati di questo reato e tenuti a corrispondere una sanzione pecuniaria che può andare da un minimo di 51.600 euro ad un massimo di 1.239.200 euro. La sanzione pecuniaria potrebbe però non essere l'unica conseguenza, dal momento che il giudice potrebbe stabilire anche delle sanzioni interdittive, quali ad esempio: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di avere rapporti con la pubblica amministrazione, divieto – della durata minima di un anno – di sponsorizzare i propri prodotti, revoca o sospensione delle autorizzazioni ricevute in precedenza per lo svolgimento dell'attività e l'esclusione da particolari finanziamenti ed agevolazioni fiscali.

Nei casi più gravi si può arrivare addirittura all'interdizione definitiva, senza possibilità di riprendere a svolgere l'attività dopo un determinato periodo di tempo. Questa situazione si configura nel caso in cui l'ente venga utilizzato primariamente allo scopo di favorire la

commissione dei reati di razzismo e xenofobia. Si tratta dunque di una situazione aggravata, che porta ad una pena maggiore rispetto a quella comminata nei casi meno gravi.

✓ **22) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]**

- 1) Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/89)
- 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/89)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo cinquecento quote. È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'introduzione di questi reati presupposto il legislatore ha inteso rilevare la necessità di una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto.

✓ **23) Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- 3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- 4) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- 5) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- 6) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 7) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 8) Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'ente risulta, poi, esposto anche all'applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, superandosi così i limiti precedenti che in caso di illecito fiscale commesso da amministratori o dirigenti di una persona giuridica consentivano il sequestro in capo all'ente del profitto del reato tributario, sub specie di risparmio d'imposta, solo se si trattava di confisca in via diretta

Con il DL 124/2019 è stata proposta l'introduzione l'art. 25 quinquiesdecies intitolato "Reati tributari".

La particolare intensità dolosa degli illeciti tributari, tutti connotati dal dolo specifico di evadere le imposte e caratterizzati da componenti di frode, riserva il trattamento punitivo previsto dal citato art. 25-quinquiesdecies alle sole società che, nella piena consapevolezza degli organi gestori, scelgono deliberatamente di violare le prescrizioni tributarie e facciano perciò dell'evasione fiscale una vera e propria scelta politica, una forma illegale di finanziamento, sicché, per così dire, per evitare sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 parrebbe sufficiente che le società omettano di adottare comportamenti e scelte che si pongano in contrasto con le violazioni fiscali di rilievo penale, prestando accortezza all'adempimento degli obblighi erariali.

✓ **24) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- 1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- 2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- 3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- 4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- 5) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- 6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- 7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- 8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- 9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- 10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- 11) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- 12) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- 13) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- 14) Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- 15) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. «direttiva PIF»), avvenuta attraverso il d.lgs. 75/2020, il catalogo dei reati presupposto si è arricchito del nuovo art. 25 *sexiesdecies*, rubricato «contrabbando».

La fattispecie riguarda la punizione della condotta avente ad oggetto l'introduzione di merci nel territorio dello Stato, sottraendole dolosamente al pagamento dei diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale.

A seguito dell'introduzione di questo nuovo reato presupposto, gli enti che operano sistematicamente con l'estero devono ponderare con attenzione un pronto aggiornamento del proprio Modello organizzativo, al fine di mitigare il rischio di incorrere in una delle plurime fattispecie previste dal reato di contrabbando. La mappatura delle aree e dei processi sensibili, propedeutica all'individuazione dei presidi di controllo, diviene primo elemento di aggiornamento della documentazione attinente alla responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001. È di evidenza palmare che, attesa la specificità della fattispecie delittuosa in commento, le imprese interessate a tale adeguamento siano principalmente identificabili in quelle che operano in via esclusiva o comunque rilevante nel comparto del trasporto e/o del commercio internazionale di merci, per le quali assume un rilievo particolare la definizione dei flussi informativi tra esportatore o importatore e lo spedizioniere doganale. Quest'ultimo, infatti, è normalmente preposto allo svolgimento delle formalità doganali legate al transito delle merci nello scambio internazionale: ai fini di una corretta impostazione dei presidi di controllo, il suo profilo rileva in fase sia di selezione sia di definizione del rapporto di rappresentanza.

Poi, l'individuazione delle aree a rischio reato e quella dei responsabili di processo devono essere coerenti con la natura del reato di contrabbando: le aree interessate, infatti, sono quelle che in misura maggiore o minore interagiscono con le attività commerciali, amministrative e finanziarie di importazione ed esportazione dei prodotti; conseguentemente, i responsabili di processo individuati sono tutti i soggetti preposti alle attività, di carattere amministrativo e/o commerciale, sviluppate nelle suddette aree.

✓ **25) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- 1) Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- 2) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- 3) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- 4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

- 5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- 6) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- 7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- 8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- 9) Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" con la quale nel Codice penale s'inserisce il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale". La tutela dei beni culturali è centrale all'interno della nostra Costituzione ed attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

Lo scopo di tali norme è di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio innalzando le pene edittali vigenti rispetto ai corrispondenti delitti semplici, per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017 e volta a "prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali", nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Siffatta Convenzione prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. La legge appena approvata potenzia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale, per cui saranno possibili arresti in flagranza, processi per direttissima e intercettazioni anche per i reati contro il patrimonio e si avrà uno strumento più efficace contro il traffico d'arte, fonte di finanziamento sempre più utilizzata da terrorismo e criminalità organizzata. Ulteriore scopo è quello di garantire un'uniforme interpretazione delle norme, facendo uso quindi di una terminologia omogenea più idonea alla redazione di un sistema coerente, organico e sistematico nella materia.

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento quote e fino a novecento quote. È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni.

- ✓ **26) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- 1) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- 2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

- ✓ **27) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- 1) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- 2) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- 3) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- 4) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- 5) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- 6) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 7) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 8) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 9) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

- ✓ **28) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- 1) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- 3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- 4) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- 5) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- 6) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 7) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo mille quote. È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di associazione, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001) ha introdotto la definizione del reato transazionale nell'art. 3, considerando tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. Sia commesso in più di uno stato
- b. Sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro stato
- c. Sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato
- d. Sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

### 3-II Modello di organizzazione, gestione e controllo

#### Funzione del Modello

Il presente Modello adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene portato in revisione sempre mediante delibera il Consiglio di Amministrazione. Ogni Unità di Offerta facente capo alla Fondazione, ivi incluso il Consiglio di Amministrazione è tenuto all'osservanza dello stesso.

Nel Modello sono identificate le attività esposte a rischio dei cosiddetti "Reati presupposto" e la conseguente costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che hanno per scopo la prevenzione dei reati medesimi.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza in capo a tutti i destinatari che la commissione dei reati è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione. Tale approccio vale sempre, anche quando apparentemente la Fondazione dall'elusione di norme potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione dei reati.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- ✓ la mappatura delle aree di attività a rischio della Fondazione vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. nr. 231/2001;
- ✓ l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Fondazione del ruolo di controllare l'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- ✓ la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. nr. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;



- ✓ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e verosimilmente ottenibili;
- ✓ l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

### **Esenzione dalla responsabilità**

Il Decreto Legislativo espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione si sia dotata di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei Reati rilevanti.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, la responsabilità è esclusa se la Fondazione prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c. le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La semplice adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione – non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma degli artt. 6 e 7 del D.lgs.231/2001, richiede:

- a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **Adozione del Modello Organizzativo**

Con l'adozione di un Modello Organizzativo la Fondazione si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D.lgs. ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

La Fondazione ha provveduto attraverso la definizione delle procedure a mappare le aree a rischio ex. D.lgs 231/2001.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione e costituisce parte integrante del presente Modello.

### **Modifiche al Modello Organizzativo**

Il Modello Organizzativo è costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale (che riunisce i vari allegati) e dal Codice Etico. Sarà suscettibile di eventuali ulteriori modifiche e integrazioni curate dalla Direzione Generale, mentre le revisioni sostanziali del sistema saranno oggetto di specifica approvazione a cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione anche dopo la loro redazione aggiornata ai fini dell'applicazione concreta.

### **Il Codice Etico**

La Fondazione si è dotata di un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dalla Fondazione è un documento di portata generale in quanto contiene l'affermazione di valori che l'Ente riconosce come propri. Tutti coloro che interagiscono con la Fondazione ed operano nel suo interesse o a suo vantaggio, anche se Terzi sono tenuti al rispetto dei principi ivi contenuti.

## **4-Individuazione dei Processi a Rischio**

L'attività di individuazione dei rischi ha richiesto, e continuamente richiede, un'azione di approfondita analisi del sistema organizzativo esistente. Non sarebbe possibile svolgere nessuna reale attività di prevenzione senza la comprensione precisa dei processi interni, delle funzioni coinvolte in ognuno di essi e senza un impianto informativo adeguato a monitorare le principali attività rilevanti.

L'analisi della struttura organizzativa ha portato, all'identificazione dei seguenti documenti rilevanti:

- Lo Statuto;
- I Regolamenti;
- Il Sistema organizzativo aziendale rappresentato dall'Organigramma e dal Funzioni gramma;
- Le Procedure ed i Protocolli aziendali nell'ultima revisione validata;
- Il Codice Etico;
- Il sistema di deleghe e procure;
- Il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro (DVR);
- Le privacy policy;
- Il sistema disciplinare di cui ai CCNL applicabili;
- Il Documento Organizzativo Gestionale: questo documento richiesto da Regione Lombardia quale requisito per l'accreditamento, riporta le principali procedure e adempimenti richiesti per l'esercizio dell'attività sanitaria e/o sociosanitaria;
- I Piani Organizzativi Gestionali adottati in funzione delle riaperture della struttura a seguito della pandemia, oggi di fatto superato a seguito della cessazione dello stato di emergenza pandemica.
- I Piani Operativi Pandemici.

Le regole e i principi espressi nei suddetti documenti non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma costituiscono punti cardine di riferimento dell'organizzazione dei processi aziendali.

### **Metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi**

La valutazione dei rischi riflette un giudizio che nel tempo potrebbe cambiare in ragione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura organizzativa della Fondazione.

### **Il sistema di controllo in generale**

Il sistema di controllo della Fondazione si caratterizza per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche o alle attività operative, nei requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

La Fondazione è infatti dotata di strumenti organizzativi quali organigramma, comunicazioni organizzative e procedure, improntati ai seguenti principi generali:

- ✓ conoscibilità all'interno della Fondazione;
- ✓ chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- ✓ chiara definizione delle linee di riporto.

Le procedure interne risultano caratterizzate dai seguenti elementi:

- ✓ separazione all'interno dei processi, tra i soggetti operativi e quelli di controllo;
- ✓ tracciabilità scritta dei passaggi rilevanti del processo;
- ✓ adeguato livello di formalizzazione.

L'attribuzione dei poteri è regolata da un sistema di deleghe e procure per cui si rimanda alle delibere allegate al presente Modello.

Il sistema di deleghe e procure, oltre a consentire l'efficiente gestione dell'attività istituzionale, garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati, in quanto assicura la rintracciabilità ed evidenza delle attività sensibili.

#### **Il Sistema delle deleghe:**

- ✓ tutti coloro (compresi anche Dipendenti e i terzi) che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;
- ✓ le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ✓ ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente;
- ✓ i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
- ✓ i poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

#### **Il Sistema di attribuzione delle procure:**

- ✓ le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione. Ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;
- ✓ la procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti nell'ambito della stessa di analoghi poteri).

## **5-Diffusione del Modello e formazione delle risorse**

### **I Destinatari**

Il presente Modello Organizzativo è rivolto agli Amministratori, Dipendenti, collaboratori e consulenti, che operano per la Fondazione, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della struttura (ex art. 6 D. Lgs. nr. 231/2001);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (ex art. 7 D. Lgs. nr. 231/2001).

Le regole contenute nel Modello dovranno integrare il comportamento che gli Amministratori sono tenuti ad osservare in esecuzione del loro mandato, che i Dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e che i Consulenti e Collaboratori sono tenuti ad osservare nell'esecuzione dei rispettivi rapporti contrattuali.

**Formazione ed informazione dei Destinatari**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che si andranno ad inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi a Rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con la Direzione Generale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

**La comunicazione iniziale**

La Parte Generale del Modello Organizzativo ed il Codice Etico sono pubblicati sul sito web della Fondazione, mentre la parte speciale è tenuta e consultabile c/o la Direzione Generale dell'Ente.

**La formazione**

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, la Fondazione ha previsto diversi livelli di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione, compresi nel piano di formazione aziendale.

**6-L'Organismo Di Vigilanza****Scopo**

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto assegna al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la funzione di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i Reati, nonché, attraverso un *Organismo* dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (O.d.V.), il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso modello e di curarne l'aggiornamento.

Pertanto, unitamente all'adozione del presente Modello, viene istituito tale *Organismo di Vigilanza* (O.d.V.) con il compito di vigilare con continuità ed indipendenza sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello onde formulare le relative proposte.

**Requisiti**

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'O.d.V. debbono essere:

- autonomia, indipendenza e onorabilità;
- professionalità;
- continuità d'azione.

**1. Autonomia, indipendenza, onorabilità:**

La posizione di garanzia dell'O.d.V. nell'ambito aziendale è assicurata là ove l'autonoma iniziativa di controllo viene esercitata senza interferenze o condizionamenti da parte di qualsiasi componente dell'Ente. L'O.d.V. non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali o in compiti operativi che costituiscono l'oggetto della sua attività.

Costituiscono condizione di ineleggibilità e incompatibilità i rapporti di parentela (coniugi e parenti o affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione), nonché le relazioni di natura patrimoniale o le altre condizioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Riguardo l'onorabilità non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del c.c. (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2. coloro che abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, nr. 267 (legge fallimentare);
  - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
  - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del c.c. così come riformulato del D. Lgs. 61/2002;
  - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti.
3. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
4. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, nr. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, nr. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

## 2. Professionalità:

L'O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, in particolare è richiesta la conoscenza dei principi e delle tecniche proprie dell'attività di internal auditing, di valutazione e gestione dei rischi, di analisi dei sistemi di controllo ma anche di conoscenze giuridiche, con particolare riferimento all'ambito penale, tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di Reato 231. Costituisce elemento di forza la familiarità con i principali processi aziendali tipici delle fondazioni che operano nell'ambito sociosanitario assistenziale.

## 3. Continuità d'azione

L'O.d.V. deve:

- lavorare per verificare l'applicazione concreta del Modello in termini sia di efficienza che di efficacia;
- verificare il rispetto delle procedure aziendali rilevanti ai fini del Modello e l'individuazione di eventuali comportamenti non conformi;
- analizzare flussi informativi e segnalazioni;
- formulare proposte all'organo dirigente per eventuali aggiornamenti o adeguamenti del Modello.

Al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità la Fondazione ha istituito un O.d.V. monocratico.

## **Nomina, durata, decadenza e revoca**

L'O.d.V. è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto nominato deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità.

L'OdV resta in carica per tre anni e può essere rinominato, previo accordo tra l'incaricato ed il Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza per "giusta causa" può essere disposta per:

- 1) interdizione e inabilitazione o grave infermità che lo renda inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza, o un'infermità o impossibilità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- 2) attribuzione all'O.d.V. di funzioni e responsabilità operative o per il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia, di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;
- 3) sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del D.lgs. 231 passata in giudicato o di un procedimento penale concluso tramite patteggiamento ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. (art. 6 co. 1 lett.d);
- 4) sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero patteggiamento per aver l'O.d.V. personalmente commesso uno dei Reati previsti dal decreto;
- 5) sentenza di condanna passata in giudicato dell'O.d.V. ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 6) per rilevanti inadempimenti connessi all'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza riguardo le notizie e le informazioni acquisite in ragione del mandato o quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, non indicate nell'autocertificazione o quando queste intervengano nel corso della carica.

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di grave conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà in qualsiasi momento rinunciare all'incarico attribuito, comunicando la propria decisione per iscritto mediante Raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con un preavviso di almeno sei mesi.

Analogamente il Consiglio di Amministrazione potrà sollevare anticipatamente l'Organismo di Vigilanza dall'incarico sempre a mezzo Raccomandata A/R con il medesimo termine di preavviso.

Durante la pendenza del suddetto termine l'Organismo di Vigilanza dovrà assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **Funzioni e Poteri**

Ex art. 6 l'adozione del Modello spetta all'organo dirigente che rimane responsabile di ogni aggiornamento, posto che l'efficace attuazione presuppone l'aggiornamento nella prospettiva del progresso temporale dell'Ente.

Nell'espletamento del proprio incarico l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le modalità di esecuzione delle sue attività di controllo, monitoraggio e accertamento potranno essere inserite in apposito Regolamento predisposto dall'Organismo di Vigilanza ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

La funzione istituzionale dell'Organismo di Vigilanza consiste nelle seguenti attività:

1. vigilare sull'applicazione e l'osservanza del Modello in relazione alle diverse tipologie di Reati contemplati dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello Organizzativo e sollecitare l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori;
4. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali (obiettiva analisi di valutazione dei rischi aziendali).

La suddetta attività di vigilanza non si sostituisce alla responsabilità principale attribuita alla Fondazione.

Scendendo su di un piano strettamente operativo sono affidati all'Organismo di Vigilanza della Fondazione i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente in collaborazione con la Direzione Generale della Fondazione, la mappatura delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, o delle norme applicabili. A tal fine gli organi direttivi ed i soggetti preposti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni in grado di esporre la Fondazione al rischio di Reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello.
3. Raccogliere, elaborare e conservare secondo le indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza al fine di consentire l'espletamento dei suoi compiti.
4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del Modello portate alla sua attenzione attraverso segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza sullo stesso e proporre alla Direzione Generale l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari interni secondo quanto stabilito dal CCNL.
5. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, istruzioni operative, procedure, ecc.) siano rispondenti allo spirito della norma, provvedendo, in caso contrario, a proporre suggerimenti di modifica, così come già meglio descritto più sopra.
6. Verificare l'adempimento tempestivo da parte della Fondazione dei flussi informativi verso le ATS competenti ed aventi per oggetto il mantenimento dei requisiti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ai fini dell'accreditamento regionale per l'erogazione dei servizi nelle diverse Unità d'Offerta.

Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di verificare l'adeguatezza degli interventi attuati dall'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'Organismo di Vigilanza:

- gode di poteri di verifica, controllo e di accesso ai documenti aziendali;
- si avvale là ove necessario di risorse professionali adeguate e di eventuali risorse finanziarie che potranno essere allocate quando ciò risulti motivato dall'espletamento dei compiti.

## 7-Flussi informativi nei confronti dell'OdV

### Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, la documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello Organizzativo, secondo le procedure ivi contemplate, e ogni altra informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ✓ devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- ✓ le segnalazioni dovranno essere presentate in forma scritta, anche anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di

ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante la riservatezza dei contenuti della segnalazione e degli eventuali documenti allegati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- ✓ al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza è presente una cassetta fisica di raccolta delle stesse informazioni che dovranno includersi a cura dei segnalanti in busta chiusa indirizzata all'OdV;
- ✓ inoltre, le segnalazioni potranno giungere a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno o brevi manu; in tale ultimo caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'ODV riservata/personale";
- ✓ attraverso il link "My Governance" pubblicato sul sito istituzionale [www.fondazionebrunopari.it](http://www.fondazionebrunopari.it) sia in forma scritta o anche in forma verbale (funzionalità ammissibile sempre facendo uso della funzionalità attiva sulla piattaforma);
- ✓ è fatto divieto di atti discriminatori o di ritorsione nei confronti del segnalante per motivi legati alla segnalazione; sono imposte sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante ovvero nei confronti del segnalante che con dolo o colpa grave fa segnalazioni infondate; è previsto che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio è nullo così come il dimensionamento ovvero qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
- ✓ le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono raccolte e conservate per cinque anni dalla data di chiusura delle attività;
- ✓ ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in modo conforme al GDPR 2016/679 ed al Codice Privacy ex. D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.

L'OdV provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, e a svolgere l'attività di indagine. In sede di indagini l'OdV può ascoltare eventualmente l'autore della segnalazione in via riservata e in forma protetta. Nel caso in cui l'OdV decida di archiviare la segnalazione, deve fornire per iscritto la motivazione e segnalare eventuali sanzioni da irrogare nei confronti del segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Se invece, accerta la commissione di violazioni, l'OdV segnala direttamente al Consiglio di Amministrazione quanto rilevato ai fini della successiva trattazione e gestione in relazione ai fatti accertati ed agli autori.

#### **Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza della Fondazione le informative concernenti:

- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- ✓ i rapporti preparati dai responsabili nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti o eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- ✓ le notizie relative procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, riguardo la violazione del Modello Organizzativo;
- ✓ la documentazione relativa ad eventuali infortuni o malattie contratte dai Destinatari del Modello in occasione del rapporto di lavoro o in esecuzione dei relativi contratti.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi istituzionali dell'ente, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta in merito sull'attuazione del Modello presso la Fondazione.



## Whistleblowing

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (nel seguito la "Legge sul whistleblowing") che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 inserendo all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare, l'art. 6, a seguito dell'intervento legislativo, disponeva:

- al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:

- ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ✓ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

- al comma 2-ter che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

- al comma 2-quater che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Più recentemente, con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019", è stata adottata una nuova disciplina a carattere generale riguardante la protezione delle persone che segnalano, tra l'altro, condotte illecite rilevanti per la disciplina della responsabilità degli enti per reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o violazione del Modello Organizzativo Gestionale previsto dal medesimo decreto.

Tale nuova disciplina, denominata Whistleblowing, sostituisce quella in precedenza prevista dall'art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 30 novembre 2017 n. 179, di cui sopra.

Dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 rimane, ma modificato, il comma 2 bis, il quale dispone che il MOG deve prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), ossia il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del MOG.

La nuova disciplina di Whistleblowing si applica agli enti privati:

- a) che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b) o che operano nei settori regolamentati a livello europeo e richiamati nell'apposito allegato al D.Lgs. 24/2023 (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente);
- c) o che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di 50 unità.

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate nel tempo all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e garantire l'efficacia del sistema del whistleblowing, la Fondazione Bruno Pari ha rafforzato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni del Modello e altro affinché lo stesso consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza definendo un documento normativo (La Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità), che precisa i canali di segnalazione interna ed esterna, l'organo di gestione di detti

canali specificamente formato, il rilascio dell'avviso di ricevimento, il termine trimestrale per esaminare e dare riscontro alle segnalazioni, le tutele, tra cui il divieto di ritorsione, dandone poi adeguata informazione, anche con la pubblicazione sul proprio sito e la comunicazione consultiva alle rappresentanze sindacali.

I destinatari, così, sono resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante. A tale scopo si segnala che i canali attivati risultano essere:

- a mezzo del servizio postale o brevi manu: in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'ODV riservata/personale";
- mediante apposita cassetta per le segnalazioni posizionata all'ingresso della Fondazione Bruno Pari Palazzina storica nelle vicinanze della Bachecca Istituzionale;
- mediante colloquio riservato con l'ODV;
- mediante apposito link pubblicato sul sito web [www.fondazionebrunopari.it](http://www.fondazionebrunopari.it).

Al fine di garantire la riservatezza e l'anonimato ai segnalanti che non desiderano essere riconosciuti, gli stessi non dovranno accedere al link dai dispositivi aziendali o comunque da dispositivi connessi alla rete aziendale in quanto attraverso il firewall risulta possibile risalire all'identità del segnalante.

### **Risorse a disposizione**

L'eventuale allocazione di risorse ai fini dell'attuazione del Modello ex. D.lgs. 231/2001 sarà fatta oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del budget annuale.

Viene altresì definito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza il compenso annuale.

## **8-Modelli comportamentali**

Individuate le aree operative sensibili, mappati i processi, identificate le famiglie dei reati a rischio di commissione nella Fondazione e valutatone il grado di potenziale accadimento in relazione al tipo di attività svolta dall'ente stesso, si introduce una serie di modelli comportamentali, cui devono conformarsi i Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori e tutti coloro che agiscono con il ruolo di Consulenti o con poteri di rappresentanza dell'ente e le altre parti nei contratti stipulati con la stessa Fondazione.

Dette regole di condotta sono finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati ritenuti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e sono d'ispirazione alle istruzioni operative che la Fondazione ha creato ad hoc.

### **Sistema di deleghe e procure**

Il sistema di delega deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- la delega deve risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- il delegato ha la facoltà di sub-delegare le funzioni assegnategli previa intesa con il delegante alle stesse condizioni previste per la delega;
- la delega deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità.

Di fatto i contenuti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Fondazione all'esterno devono essere titolari della **relativa procura**;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate;
- è fatto obbligo agli Amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nella concessione di deleghe, sub- deleghe e procure, quando la funzione delegata ha diretto impatto sui soci e sui terzi.

### Reati contro l'amministrazione pubblica

- Segregazione delle funzioni, per cui un unico soggetto non abbia il potere di determinare tutto il processo: a titolo esemplificativo, chi chiede una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento;
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (ovvero da chi e sulla scorta di quali presupposti viene assunta la decisione);
- archiviazione della documentazione di ogni procedura;
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio;
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione;
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente;
- indicazione nel sito dell'ATS in un'apposita sezione denominata “Liste d'attesa”, dei p.l. eventualmente disponibili;
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe;
- divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- divieto di qualsiasi forma di regalia ed eventuali omaggi consentiti nei limiti espressi nel Codice Etico;
- determinazione dei compensi di Consulenti e dei Partner per iscritto;
- divieto di effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo quanto previsto da procedure esistenti. È fatto obbligo agli Amministratori del rispetto dei principi di trasparenza riguardo l'assunzione delle decisioni della Fondazione, che hanno diretto impatto nei confronti di terzi;
- inserimento nel sito web della Fondazione di una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” ex. D.lgs. 33/2013;
- come ammesso dalle Linee Guida – Delibera n°141/2018 dell'ANAC nella figura dell'OdV è stata incardinata anche quella dell'OIV (Organismo interno di Vigilanza), cui sono attribuite funzioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il riferimento è stato riportato anche all'interno della sezione web del sito “Amministrazione Trasparente”;
- individuazione con assegnazione specifica di delega dei soggetti interni preposti alla regolare e tempestiva trasmissione dei flussi e delle informazioni da pubblicare del sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

### Sicurezza e igiene sul lavoro

- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- nomina del responsabile esterno (RSPP);
- redazione del documento di valutazione del rischio (DVR) a tutela dell'informazione dei lavoratori;
- applicazione delle modalità di contenimento del rischio individuate dal DVR;

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente alle attrezzature impianti, luoghi di lavoro;
- attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- sorveglianza sanitaria;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- previsione di un doppio livello di monitoraggio della sicurezza: operativo e sistemico;
- obbligo per gli Amministratori, riguardo tale materia, del rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte della Fondazione che hanno diretto impatto nei confronti di terzi.

### **Reati ambientali**

- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti a tutela dell'informazione del lavoratore;
- nomina del responsabile igienico sanitario;
- redazione di protocolli utili a gestire i rischi rilevati;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli e relative istruzioni: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- obbligo per gli Amministratori, riguardo tale materia, del rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte della Fondazione che hanno diretto impatto sui terzi.

### **Reati informatici**

- applicazione delle regole scaturenti dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ulteriore recepimento delle novità introdotte dal D.lgs. 101/2018 quanto alle nuove fattispecie di reato (seppure non configuranti, allo stato di revisione del MOG reati presupposto ex. 231/2001);
- ridefinizione dell'architettura del sistema IT aziendale della Fondazione in funzione dell'adeguamento al GDPR;
- nomina dell'Amministratore di Sistema quale Responsabile esterno del Trattamento dati;
- valutazione del sistema IT aziendale anche in relazione all'aspetto della vulnerabilità e cybersecurity, con controllo sistematico delle singole postazioni di lavoro;
- regolare tenuta del Registro di Data Breach e dei non eventi;

- formazione degli operatori coinvolti nei processi di tenuta automatizzata dei dati e collegamento costante tra i primi e l'Amm.re di Sistema;
- adozione di un organigramma privacy anche in funzione dell'individuazione e dell'attribuzione della nomina a Responsabili esterni ai soggetti che trattano dati ed hanno accesso alla rete aziendale IT (softwarehouse – responsabili backup e dei firewall);
- nomina del Data Protection Officer con attivazione di un indirizzo di posta elettronica pubblica (sezione contatti sito web aziendale).

### Reati societari

Tutti i soggetti (interni o esterni) che nell'ambito delle proprie funzioni hanno relazioni con i settori amministrativi-finanziari, devono conoscere e rispettare:

- i principi del Codice Etico approvati dalla Fondazione;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Fondazione ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- le norme interne inerenti all'uso ed il funzionamento del sistema informativo della Fondazione;
- più in generale, la normativa applicabile.

Devono, inoltre, essere attuate le seguenti misure:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato alla gestione amministrativa riguardo i reati societari;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti;
- nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D.lgs. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel modello;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Fondazione e l'O.d.V. per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo dell'Ente, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- il Revisore dei Conti deve avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente l'attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della Fondazione;
- nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione), devono essere applicate specifiche procedure aziendali che:
  - a. determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
  - b. prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- c. prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili;
- d. utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
- e. determinino che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.

La gestione e la comunicazione verso l'esterno di notizie e di dati deve essere svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione e coordinamento della comunicazione e delle relazioni esterne della Fondazione;
- l'esistenza di vincoli formalizzati (es. disposizioni aziendali o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da Dipendenti e/o Consulenti/Collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Fondazione;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati.

#### **Reati di ricettazione, riciclaggio e ss.**

- Sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe;
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non abbia il potere di determinare tutto il processo: a titolo esemplificativo chi decide un nuovo acquisto, non è colui che seleziona il fornitore e non è colui che effettua il pagamento;
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché e quindi, l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione, il pagamento e le modalità (predisposizione di una lista fornitori qualificati che permetta di identificare e valutare i fornitori nel tempo);
- archiviazione della documentazione di ogni procedura (per es. l'ordine di acquisto è emesso in tre copie, una archiviata, una inviata al magazzino - se si acquista merce -, una conservata presso l'ufficio acquisti da allegare alla fattura del fornitore; le fatture ricevute dovranno essere verificate in termini di conformità);
- procedure interne che prevedano la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio (esempio autorizzazione al pagamento in doppia firma del Direttore Generale e del Presidente);
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione;
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente e quella antiriciclaggio;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro ai fornitori;
- è fatto divieto effettuare pagamenti in contanti o in natura, salvo quanto previsto da procedure esistenti;
- è fatto obbligo agli Amministratori, riguardo tale materia, del rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte della Fondazione che hanno diretto impatto sui terzi.

## **9-Sistema Disciplinare**

### **Principi generali**

Il sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6 co.2° lett. e) e dell'art. 7 co 4° lett. b) del D.lgs. 231/2001. La concreta applicazione delle misure disciplinari dovute a infrazioni segnalate dall'OdV, avviene a cura della Direzione Generale.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e adottati dalla Fondazione (Sistema Gestionale – POG – Pop);

- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione dei sistemi di controllo attuate mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo;
- f) nella omessa adozione delle misure di sicurezza antinfortunistiche previste dal DVR;
- g) nella omessa segnalazione all'OdV da parte di tutti coloro che a qualunque titolo operano o collaborano all'interno della fondazione, riguardo notizie relative a violazioni del Codice Etico e del Modello.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

### **Criteri generali di irrogazione delle sanzioni**

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate dall'Amministrazione in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti in cui è stato commesso il fatto, con particolare riguardo alla professionalità, ed al ruolo organizzativo ricoperto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

### **Violazioni del personale dipendente**

Si intendono qui integralmente richiamato gli artt. del CCNL Nazionali applicati nella Fondazione, che in conformità alla L. nr. 300/70 prevedono a seconda della gravità della condotta tenuta le seguenti sanzioni:

- 1) Richiamo verbale
- 2) Richiamo scritto
- 3) Multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione
- 4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 gg.
- 5) Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo.

Si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- ✓ la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- ✓ il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- ✓ il già menzionato termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine ab inizio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- ✓ sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Rimane fermo che in caso di procedimenti penali pendenti, i procedimenti disciplinari connessi vengono sospesi.

La legge 179/30 novembre 2017 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ha modificato l'art. 6 del D.Lgs 231/2001, prevedendo che siano adottate sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante all'Odv ossia di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni all'Odv che si rivelano infondate; anche in questo caso le sanzioni previste sono quelle di cui al rinvio alle norme dello statuto dei lavoratori e del contratto collettivo nazionale di cui sopra e che la Fondazione adotterà con i medesimi criteri illustrati nel presente capitolo. Il comma 2 quater del novellato art. 6 D.lgs. 231/2001 prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

#### **Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vicepresidente**

In caso di violazioni del Modello Organizzativo da parte di un Consigliere, dal Presidente o Vicepresidente della Fondazione, le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà liberamente adottare le misure ritenute più opportune in ragione della gravità della condotta tenuta.

È fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

#### **Violazioni del Revisore dei conti**

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte del Revisore dei Conti, il Consiglio di Amministrazione prenderà gli opportuni provvedimenti del caso in ragione della gravità della condotta tenuta.

È fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

#### **Violazioni di Consulenti, Collaboratori o Fornitori**

Nei confronti dei collaboratori, consulenti o fornitori della Fondazione che abbiano posto in essere violazioni di una o più norme del Modello Organizzativo, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

È fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

#### **Conclusioni e illustrazione dei criteri seguiti per l'analisi delle aree di rischio reato**

A conclusione della Parte Generale – Sezione Prima vengono indicati i criteri seguiti per l'analisi della mappatura delle aree a rischio reati.

Nella Sezione Seconda si riportano solo i cosiddetti reati presupposto aggiornati che possano in qualche misura configurarsi all'interno della Fondazione, tenuto conto della tipologia di attività realizzate in rapporto alla mission ed alle Unità di Offerta esistenti.

Per agevolare la lettura del testo si sottolinea che il criterio seguito nella stesura del Modello è stato quello di inserire per ogni artt. (da artt. 24 a 25 terdecies) del D.lgs 231/2001 il testo integrale delle norme di reato, là ove esiste anche solo un rischio potenziale di accadimento, mentre si è riportata la sola rubrica del reato se l'ipotesi riveste carattere scarso o nullo.

#### **Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul Whistleblowing**

Il D.Lgs. 24/2023 prevede le seguenti misure di tutela dei segnalanti:

**a) Riservatezza** (art. 12, D.Lgs. 24/2023)



Tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella segnalazione o nella gestione della stessa deve mantenere la riservatezza sulle informazioni e l'identità delle persone coinvolte.

Si prevedono poi le seguenti regole a tutela della riservatezza:

a) le segnalazioni sulle violazioni rientranti all'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 non possono essere utilizzate oltre quanto è necessario per dare seguito alle stesse;

b) è vietato rivelare l'identità o qualsiasi altra informazione della persona segnalante, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni;

c) le persone che fungono da organo deputato alla gestione delle segnalazioni devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall'accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sempre ai fini della tutela della riservatezza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero

essere avviati a seguito di segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, si stabilisce che la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, nel caso in cui si proceda alla rivelazione dei dati riservati, occorre dare avviso alla persona segnalante, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

**b) Divieto di ritorsione** (art. 17, D.lg. 24/2023)

Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, tale intendendosi "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto", realizzato nelle fattispecie elencate di seguito elencate: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione delle formazioni o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa; note di merito negative o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone segnalanti che ritengono di aver subito ritorsioni possono comunicarlo ad ANAC, ai fini della protezione prevista dall'art. 19 del D. Lgs.24/2023, che può informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza ovvero l'ODV.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione nelle modalità e circostanze di cui all'art. 17 sopra descritte, sono nulli.

Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

**c) Limitazioni di responsabilità**

Si applicano le limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa previste dall'art. 20 del D.Lgs. 24/2023.

La tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate. In tale circostanza, il segnalante può incorrere in provvedimenti sanzionatori e potrebbe essere denunciato per i reati di diffamazione e/o calunnia.

**10- Rappresentanza dell'Ente in giudizio**

L'art. 39 del Dlgs 231/01 prevede che l'Ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

In tal caso lo Statuto della Fondazione prevede il potere del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il legale che munito di procura potrà costituirsi in giudizio in favore della Fondazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il legale rappresentante fosse ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente si paleserà una situazione di conflitto con gli interessi dell'ente; di talché la Fondazione Bruno Pari ha previsto in maniera tale che la Fondazione possa tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incumbente per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale. Dato conto delle novità introdotte con sentenza della Cass. Pen. Sez. III, Sent. (data ud. 13/05/2022) 22/09/2022, n. 35387 di cui all'art. 39 D.lgs. 231/01 circa la Rappresentanza dell'Ente in giudizio, tenuto conto che tale norma sancisce il divieto di rappresentanza e regola la partecipazione dell'Ente al procedimento penale che lo vede indagato o imputato per l'illecito amministrativo. L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio Rappresentante Legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che un Modello Organizzativo Adeguato, deve prevedere il rischio che il Legale Rappresentante sia anch'egli indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente, di talché quest'ultimo possa difendersi con la nomina di un difensore da parte di un soggetto diverso specificamente delegato a tale incumbente. La Cassazione suggerisce un'implementazione dei modelli organizzativi, per l'eventualità in cui si ponga una situazione di conflitto di interessi connessa alla contestuale iscrizione nel registro degli indagati del Legale Rappresentante per il reato presupposto e dell'Ente per l'illecito amministrativo. Preso atto che l'attuale Statuto all'art.12 co 4 prevede che: "... in caso di assenza o di impedimento del Presidente (come nel caso oggetto di discussione), le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere in carica più anziano d'età...", si dà atto che nel caso di conflitto di cui sopra, il modello organizzativo sia allineato secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale ed in linea con quanto già previsto dallo Statuto.

## **PARTE GENERALE**

### **Sezione Seconda**

#### **Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

*Ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

##### **REATI EX. ART 24**

- 1) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- 2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- 3) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- 5) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- 6) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 7) Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 8) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- 9) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

##### **REATI EX. ART 25**

- 1) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 2) Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 3) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- 4) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 5) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- 6) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 7) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- 8) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 9) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 10) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 11) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- 12) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- 13) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 14) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 15) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

## Definizioni

### La Pubblica Amministrazione e le sue figure

Gli artt. 24-25 del D.lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche private e la P.A.

Comunemente sono definite come amministrazioni pubbliche tutte quelle facenti capo allo Stato per cui si può cercare di fornire una classificazione a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPDAI, INPDAP);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI.

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art.25 D. Lgs. 231/2001), le figure del **Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio**.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "**sono pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento un numero chiuso, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A questo scopo precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli **incaricati di un pubblico servizio** sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari definiti **pubblici ufficiali**:

- il medico specialista convenzionato con l'ASL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;

- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

**Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:**

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato (OSS);
- il dipendente dell'ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ASL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

### ELENCAZIONE REATI EX. ART 24

#### Articolo 316 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

#### Malversazione di erogazioni pubbliche

**Chiunque (2), estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32 quater] (3)(4)(5)(6).**

(1) La norma è stata inserita successivamente dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) L'espressione "chiunque" rende il reato comune, di qui la critica mossa dalla dottrina che ritiene inspiegabile la collocazione della norma tra i delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la P.A.

(3) Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.

(4) La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla normativa extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far riferimento.

(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

(6) Tale comma e la rubrica sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

Il reato si concretizza se sono stati concessi finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea e non si siano utilizzate le somme ottenute (condotta omissiva) per gli scopi cui erano destinate (la condotta criminale è costituita nell'aver distratto, anche in parte, la somma ottenuta). Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico,

consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

**Articolo 316 ter Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

**Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (2) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri (3). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(4)(5).**

(1) La norma è stata successivamente introdotta dalla l. 29 settembre 2000, n. 300 (art. 4), in ottemperanza ad alcuni strumenti internazionali come la Convenzione PIF sulla tutela degli interessi finanziari della CE, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995.

(2) La condotta tipica è duplice, infatti consiste nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o nell'omissione di informazioni dovute, rendendosi dunque necessario il rimando a norme extrapenali che pongono in capo al soggetto un obbligo di verità. Si tratta di condotte che integrano rispettivamente il falso o mendacio e il silenzio antidoveroso, che vengono punite in quanto conducono all'effettivo conseguimento delle erogazioni.

(3) Tale ultimo periodo è stato inserito dall'art. 1 comma 1 lett. l) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(5) Tale comma e la rubrica sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

(6) Per quanto riguarda il concorso con il reato di cui all'art. 316 bis, si ricordi che quest'ultima fattispecie opera in una fase distinta da quella in cui si esplica il reato in esame, ovvero in quella della richiesta dei contributi e non quella della loro successiva utilizzazione.

Il reato si concretizza nei casi in cui si ottengano, dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni senza averne diritto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione delle dovute informazioni. Diversamente da quanto visto in merito all'art. 316 bis, non rileva la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Tale reato ha natura residuale e si configura solo qualora la condotta non rappresenti i connotati del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 bis c.p.

**Articolo 640 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Truffa**

**Chiunque, con artifici o raggiri (1), inducendo taluno in errore (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032(4)(5).**

**La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6):**

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (7)(8);**  
**2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649](9);**  
**2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5(10).**  
**Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente (11).**

(1) La dottrina prevalente propende per una interpretazione estensiva della norma; quindi, comprensiva di qualsiasi simulazione o dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, anche se si tratta di silenzio o reticenza, se costituiscono violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione.

(2) Secondo la giurisprudenza non integra il reato l'astratta idoneità dei mezzi utilizzati, bensì solo la loro concreta idoneità ad indurre in errore la vittima, da valutarsi tenendo conto della particolare situazione di fatto, delle modalità di esecuzione del reato e della situazione psichica ed intellettuale della vittima.

(3) L'errore della vittima deve portare conseguenzialmente al profitto dell'agente e al danno dell'offeso, i quali devono essere strettamente legati tra loro. Mentre il danno deve avere necessariamente carattere patrimoniale, il profitto può avere anche natura morale o affettiva, in grado così di avvantaggiare l'agente o un terzo.

(4) La dottrina maggioritaria ritiene che dall'errore derivi anche un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal soggetto, elemento cui la norma non fa riferimento, ma che sarebbe insito nella fattispecie di truffa, la quale si basa sulla cooperazione della vittima.

(5) Un'ipotesi particolare è rappresentata dalla c.d. truffa processuale, che si verifica quando una delle parti di un giudizio civile, inducendo in inganno il giudice con artifici o raggiri, ottenga una sentenza o un provvedimento a lui favorevole e, quindi, dannoso per l'altra parte. Dal momento però che la frode processuale trova già una sua considerazione nei casi previsti dall'art. 374, si ritiene che la norma in esame non possa riferirsi anche ai comportamenti fraudolenti tenuti da una delle parti in sede processuale.

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

**Articolo 640 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

- (1) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32 quater](2).**

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 22, della l. 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente modificato dall'art. 30, L. 17 ottobre 2017, n. 161 con decorrenza dal 19 novembre 2017.

(2) Mentre la dottrina appare divisa in merito alla natura di tale fattispecie tra coloro che ritengono si tratti di un'ipotesi autonoma di reato e coloro che la considerano un'aggravante del delitto di truffa ex art. 640, la giurisprudenza di Cassazione è ferma nel considerarla una circostanza, proprio sulla base del rinvio al fatto sanzionato nell'articolo precedente, dal quale si differenzia anche sul piano dell'oggetto qui specificatamente determinato.

**Articolo 640 ter Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (3).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età (5).

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

**Articolo 356 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Frode nelle pubbliche forniture**

Chiunque commette frode (1) nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [32quater] (2).

La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [252].



**Articolo 353 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Turbata libertà degli incanti**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private (1) per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (2) e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065(3).

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater](4).

**Articolo 353 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (2) al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

**ELENCAZIONE REATI EX. ART 25**

**Articolo 317 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Concussione**

**Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri (1), costringe (2) taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità (3), è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32 quater](4)(5).**

(1) Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione. A ciò si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in esame l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Per quanto attiene alla qualità, si ritiene che l'abuso sia relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalorata o renda credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto. Invece relativamente all'abuso dei poteri, è richiesta a monte la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale la legge gliel'ha conferita.

(2) Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione. L'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 ha eliminato il riferimento all'induzione la quale ora è disciplinata separatamente all'art. 319 quater. Qui ora viene dunque disciplinata la sola concussione costrittiva, che si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento. Non

necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualsiasi poter di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto.

(3) L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. Entrambe sono poi da considerarsi, alternativamente, idonee a integrare la fattispecie tipica. Mentre nessun dubbio sussiste sul concetto di denaro, si discute sul concetto di altre utilità. Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina sarebbe questa identificabile solo con i vantaggi che vi potrebbero derivare per il patrimonio o la persona dell'agente, con esclusione quindi dei profitti meramente sentimentali, dei compiacimenti estetici e dei piaceri sessuali. Altri ritengono invece che il concetto di utilità vada inteso in senso più ampio ovvero comprensivo, quindi, di qualsiasi forma di vantaggio o piacere, anche quelli più riprovevoli.

(4) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere realizzate mediante abuso della qualità o dei poteri.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

**Articolo 318 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Corruzione per l'esercizio della funzione**

**(1) Il pubblico ufficiale (2), che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve (3), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa (4), è punito con la reclusione da tre a otto anni (5).**

(2) Si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'art. 320 parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

(3) La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità è correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. Oggi quindi viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva.

L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri

inerenti all'ufficio. Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

(4) Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo (*pactum sceleris*) fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento. Con la riforma del 2012 è sparito il precedente riferimento alla "retribuzione" che presupponeva che tra le parti del *pactum sceleris* alla dazione o alla promessa dell'utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentata dall'atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

**Articolo 319 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

**Il pubblico ufficiale(1), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio(2), riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32quater](3)(4).**

(1) Viene qui criminalizzata la corruzione propria, che può essere commessa anche dall'incaricato di pubblico servizio (v. 320). Si tratta quindi di reato proprio che però prevede ex art. 321 anche la punibilità del concorrente necessario *extraneus*, ovvero il privato che dà o promette il denaro o altra utilità.

(2) L'atto deve essere contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, regolamenti, istruzioni o ordini legittimamente impartiti; quindi, viene ricompreso ogni atto che viola tanto i doveri generici di fedeltà, correttezza ed onestà quanto quelli specificatamente relativi alla trattazione di un determinato affare.

(3) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il contenuto dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto, il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

**Articolo 319 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Circostanze aggravanti**

**La pena è aumentata (1) se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [32 quater] (2).**

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

**Articolo 319 ter Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Corruzione in atti giudiziari**

**Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare (1) una parte in un processo civile, penale o amministrativo (2), si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (4).**

**Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (3)(4).**

(1) Viene qui criminalizzato come reato autonomo, non più quindi come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319, la corruzione passiva del soggetto esercente una pubblica funzione, specificatamente di tipo giudiziario (magistrati o collaboratori istituzionali).

(2) L'indicazione in merito ai processi è tassativa, quindi non vi rientrano quelli disciplinari. Rispetto a questi si considera parte, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la persona fisica o giuridica che abbia proposto o nei cui confronti sia stata proposta una domanda giudiziale. Relativamente al procedimento penale si ricordi che è parte l'imputato, il pm, ma anche la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e l'indagato.

(3) Si tratta di due circostanze aggravanti indipendenti, in cui l'evento è a carico dell'agente, la cui libertà personale viene lesa determinando un aumento delle pene, che si vuole sottratto al giudizio di bilanciamento.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto, qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

**Articolo 320 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

**Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (1).**

**In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32 quater] (2).**

**Articolo 321 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Pene per il corruttore**

**Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette (1) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32 quater](2).**

**Articolo 322 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Istigazione alla corruzione**

**Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo(2).**

**Se l'offerta o la promessa (3) è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.**

**La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4).**

**La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32 quater](5).**

(1) Fino alla riforma avvenuta con l. 6 novembre 2012, n. 190, tale comma recitava: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo."

(2) Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.

(3) Per offerta si intende l'effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa si ravvisa nell'impegno ad una prestazione futura. È dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

(4) Prima della riforma del 2012 (l. 6 novembre 2012, n. 190), il comma in esame prevedeva che : "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318."

(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

**Articolo 322 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche(1):

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale(2).

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali(3);

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione(4).

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma(5), 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso(6):

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali(7)(8).

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Articolo 346 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Traffico di influenze illecite**

**Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri**

**soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.**

**La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.**

**Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.**

**Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita (3).**

Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta "Convenzione di Merida", ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110. Vengono perseguite le condotte prodromiche ai successivi accordi corruttivi. La clausola di esclusione interrompe appunto un possibile concorso tra questi e le fattispecie in esame.

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lett. t) della L. 9 gennaio 2019 n. 3, cosiddetta Legge Anticorruzione, conosciuta come Spazza-corrotti che ha modificato l'art. 25 ex. D.lgs. 231/01 così rubricato: "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati".

In particolare, la riformulazione della norma determina che:

1) il novero dei reati presupposto, è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie, sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni, passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;

2) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25, è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il decreto spazza-corrotti la sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni", ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni", ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;

3) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### **Articolo 314 Codice Penale co.1**

**(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

##### **Peculato**

**Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (1), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità (2) di denaro o di altra cosa mobile altrui(3), se ne appropria(4), è punito con la reclusione da quattro(5) a dieci anni e sei mesi(6).**

(1) Si ricordi che si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un estraneo in accordo con i soggetti pubblici indicati.

(2) Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Per possesso la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame.

Entrambi poi devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646), che non richiede tale requisito.

(3) Il requisito dell'altruità ha sostituito quello dell'appartenenza o meno del bene alla P.A., che caratterizzava la previsione precedente. La norma in esame, infatti, ha assunto tale configurazione con la l. 26 aprile 1990, n. 86, che ha riunito in un'unica fattispecie le vecchie figure di peculato e di malversazione a danno di privati. Il peculato, infatti, in origine puniva il soggetto pubblico che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o altra cosa mobile, appartenente alla P.A., se ne appropriava o la distraeva a profitto proprio o altrui, mentre la malversazione, tipizzata all'art. 315, ormai abrogato, puniva la medesima condotta, però avente ad oggetto denaro o qualsiasi cosa non appartenente alla P.A.

(4) Si tratta di un reato di mera condotta e al pari dell'appropriazione indebita (646) viene punita l'appropriazione, intesa come il comportarsi uti dominus nei confronti del denaro o della cosa mobile posseduti. Con la riforma del 1990 (l. 26 aprile 1990, n. 86) è stata cancellata la condotta ulteriore di distrazione, ovvero la destinazione del bene a finalità diverse da quelle sottese alla ragione del possesso, al fine di evitare nella prassi distorsioni interpretative.

**Articolo 316 Codice Penale**  
**(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**  
**Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

**Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio (1), giovandosi dell'errore altrui (2), riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo (3), denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.**

**La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000(4)(5).**

(1) A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (v. 314), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica.

(2) Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

(3) A differenza del peculato di cui all'art. 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire.

**Articolo 323 Codice Penale**  
**(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**  
**Abuso d'ufficio**

**Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato(1), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio(2) che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio(3), in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità(4), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio**



**patrimoniale(5) ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni(6).**

**La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità(7).**

(1) La clausola di riserva fa soccombere la norma nel concorso apparente rispetto ai reati più gravi, a prescindere dal principio di specialità (v. art. 15 del c.p.)

(2) Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto dal p.u. quanto dall'i.p.s., figura inserita dalla legge 26 aprile 1990, n.86, al fine di non lasciare impunita la condotta di distrazione di danaro o altra cosa mobile effettuata a vantaggio del privato da parte dell'incaricato di un pubblico servizio.

(3) La condotta deve essere compita nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell'ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l'agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 23 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

(5) Il riferimento al vantaggio patrimoniale fa sì che venga dato rilievo al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale conseguenti all'atto antidoveroso dell'agente, senza dunque ricomprendere vantaggi di tipo morale o politico.

### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## Reati informatici e trattamento illecito dei dati

*Ai sensi dell'art. 24 bis del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- 3) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 4) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 6) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 11) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- 12) Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

### Definizioni

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica redatta a Budapest il 23/11/2001, con Legge 18/03/2008 nr. 48 art 7 è stato introdotto il seguente testo **dell'articolo 24 bis** del D. Lgs. nr. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati":

*"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

*In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) d) ed e)".*

**Articolo 491 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Documenti informatici**

**Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico (2) avente efficacia probatoria (3), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici (4).**

L'art. 3, comma 1, lett. b), della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha abrogato la seconda parte della disposizione che recitava: "A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi

specificamente destinati ad elaborarli". Ora, dunque, si rinvia alla normativa amministrativa, nello specifico all'art. 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

La norma attribuisce rilevanza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
- Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.)
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

**Articolo 615 ter Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

**Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico (2) protetto da misure di sicurezza (3) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.**

**La pena è della reclusione da uno a cinque anni:**

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;**
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;**
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.**

**Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.**

**Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.**

(2) Viene sanzionato l'accesso virtuale, che quindi non comporta condotte di aggressione fisica al sistema cui si accede a distanza su reti telematiche.

**Articolo 615 quater Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (3), è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164 (4).

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater (4).

(3) Si ritiene che tra le condotte perseguite rientrino anche quella consistente nell'attivazione di un telefono cellulare clonato su un numero intesto ad altro soggetto, nonché quella di clonazione dei decoder necessari per la ricezione di determinati programmi televisivi trasmessi via satellite.

**Articolo 615 quinquies Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici(3), è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329(4).

(3) Si tratta di un reato di pericolo quindi per integrare il reato non è richiesto che si verifichi il danneggiamento o l'interruzione, essendo sufficiente la mera elaborazione di un sistema, apparecchiatura o programma idoneo a creare il rischio di un danneggiamento.

**Articolo 617 quater Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi (2), ovvero le impedisce o le interrompe (3), è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (4).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma (5).

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso (4):

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Vi rientrano tutti i casi in cui vi è una registrazione o presa di cognizione di una connessione intersistemica tra terminali e elaboratori di dati, che non sia diretta al soggetto agente.

**Articolo 617 quinquies Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi(3), è punito con la reclusione da uno a quattro anni(4).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

**Articolo 635 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui(2) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni(3).

**Articolo 635 ter Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (2), è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

**Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.**

**Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (3).**

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non quindi un'ipotesi aggravata di quanto previsto dall'art. 635 bis, che si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.

**Articolo 635 quater Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.**

**Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).**

**Articolo 635 quinquies Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

**Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (2) o ad ostacolarne gravemente il funzionamento (3), la pena è della reclusione da uno a quattro anni.**

**Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.**

**Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (4).**

(2) La pubblica utilità è il tratto determinate della disposizione in esame, che fa acquisire ai beni informatici e telematici in oggetto una maggiore sensibilità, in quanto utilizzati dalle pubbliche amministrazioni o destinati all'utilizzo o godimento collettivo.

(3) Si tratta di un delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.

**Articolo 640 quinquies Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

**Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (2), il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.**

La presente disposizione disciplina una autonoma figura di truffa (art. 640), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di certificazione telematica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti.

La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insita nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce una particolare forma di fiducia, in vista della certificazione

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area della Fondazione, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

#### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## Delitti di criminalità organizzata

*Ai sensi dell'art. 24 ter del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 2) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 3) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- 4) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- 5) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- 6) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- 7) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

### Definizioni

L'art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 nr. 94 ha introdotto la seguente disposizione:

*“In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.*

La norma qui riportata rimanda ai cosiddetti reati mezzo, cioè ai reati che costituiscono il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona l'Associazione per Delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito della Fondazione, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente.

L'esperienza degli ultimi anni insegna che potrebbero configurarsi pericoli di infiltrazioni mafiose. A scopo preventivo può essere suggerita la richiesta a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni antimafia, di fatto necessarie per la partecipazione alle gare pubbliche, ma che anche l'Ente privato può per autonoma determinazione richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.



**Articolo 416 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Articolo 416 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Associazione di tipo mafioso**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Articolo 416 ter Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Scambio elettorale politico-mafioso**

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della

promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (2).

(1) Tale nuovo reato presenta una struttura bilaterale, viene infatti punito l'accordo tra promesse, ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell'associazione mafiosa e, dall'altro, la promessa del politico di favorire la mafia promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità.

**Articolo 630 Codice Penale**  
**(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**  
**Sequestro di persona a scopo di estorsione**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74**  
**D.P.R. nr. 309/90)**  
**(Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

**Termini di durata massima delle indagini preliminari  
(art. 407, co. 2, lett. a), nr. 5), c.p.p.)**

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a. i delitti appresso indicati:

1. delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
2. delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4. delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
5. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6. delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7. delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
7. bis) delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-ocies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b. notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c. indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

***d. procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 371.”***

**Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

*Ai sensi dell'art. 25 bis del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- 2) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- 3) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- 9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

### **Definizioni**

L'art. 25 bis del decreto, introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. nr. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"), prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica"). L'articolo 25 – bis viene di seguito riportato:

*"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *Per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) *Per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) *Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) *Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) *Per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) *Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
- f) *bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata superiore ad un anno."*

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

**Articolo 453 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo  
concerto, di monete falsificate**

Omissis

**Articolo 454 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Alterazione di monete**

Omissis

**Articolo 455 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

**Articolo 457 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.

**Articolo 459 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa  
in circolazione di valori di bollo falsificati**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti (1); ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo (2) la carta bollata, le marche da bollo (3), i francobolli (4) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

**Articolo 460 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito  
o di valori di bollo**

**Articolo 461 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di  
monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

**Articolo 464 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

**Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati (1), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.**

**Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo (2).**

**Articolo 473 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

**Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi (2) o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.**

**Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri (3), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati (4).**

**I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.**

(2) I marchi sono segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa.

(3) Per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno, mentre i disegni o modelli rappresentano i brevetti relativi a tali modelli o disegni.

(4) Entrambe le condotte non richiedono un'imitazione servile, quanto l'idoneità a trarre in inganno il consumatore.

**Articolo 474 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

**Fuori dei casi di concorso [110] nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato [4], al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi (2) o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.**

**Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000(3).**

**I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.**

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito della Fondazione e nel suo interesse o a suo vantaggio sia davvero remota.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "chiunque", si tratta perciò di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi, ma anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta e potrebbero investire l'area amministrativa e finanziaria, sotto il profilo di possibili eventuali comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Vengono ritenute misure idonee alla prevenzione del rischio reati, di cui all'art.25 bis le istruzioni operative della Parte Speciale del presente Modello là ove si indica una delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse.

### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.



## Reati contro l'Industria e Commercio

*Ai sensi dell'art. 25 bis 1 del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- 2) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 5) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 6) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 7) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- 8) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

### Definizioni

Nel presente allegato vengono trattati i reati contro l'industria e commercio che l'articolo 17 co7 lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale", ha introdotto nell'articolo 25-bis.1 del D-Lgs 231 / 2001.

*"In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2."*

**Turbata libertà dell'industria o del commercio  
(art. 513 c.p.)**

**Illecita Concorrenza con minaccia o violenza  
(art. 513 bis c.p.)**

**Frodi contro le industrie nazionali  
(art.514 c.p.)**

**Frode nell'esercizio del commercio  
(art. 515 c.p.)**

**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine  
(art. 516 c.p.)**

**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci  
(art. 517 c.p.)**

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli  
di proprietà industriale  
(art. 517-ter c.p.)**

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di  
origine dei prodotti Agroalimentari  
(art. 517-quater c.p.)**

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito della Fondazione non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

## Reati Societari

*Ai sensi dell'artt. 25 ter del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 2) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- 3) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- 4) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- 5) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 6) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 7) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- 8) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 9) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- 10) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- 11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 12) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- 13) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- 14) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- 15) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 16) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- 17) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

## Definizioni

L'art. 25 ter (introdotto con D.lgvo 61 dell'11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), nell'ambito della riforma del diritto penale societario.

La natura stessa della Fondazione farebbe ritenere non applicabili nel caso tutti i reati societari che normalmente presuppongono l'esistenza di una struttura specifica, proprio perché l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente fanno riferimento alle "società commerciali" o alle "società".

Inoltre, i medesimi reati richiedono alcune strutture organizzative tipiche della forma societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito della Fondazione.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali. In qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltre che alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi si ritengono difficilmente applicabili, al settore delle Fondazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni nelle società di revisione) 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni), 2629 bis. c.c. (omessa comunicazione del conflitto d'interessi), 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale), 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori), 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggiotaggio).

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo potrebbe sotto certi presupposti ed in circoscritta misura essere prospettato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Pubblica Autorità.

**Articolo 2621 Codice Civile  
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)  
False comunicazioni sociali**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (1).

**Articolo 2621 bis Codice Civile  
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)  
Fatti di lieve entità**

I fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero quando riguardano società che non superano i limiti indicati nel secondo comma dell'art. 1 del regio decreto n. 267/42.

Pecuniaria: da 200 a 400 quote; la sanzione è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

**Articolo 2622 Codice Civile  
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)  
False comunicazioni sociali delle società quotate**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Parimenti se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

**Articolo 2625 Codice Civile  
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)  
Impedito controllo**

**Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.**

**Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.**

**La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).**

**Indebita restituzione dei conferimenti  
(art. 2626 c.c.)**

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve  
(art. 2627 c.c.)**

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o  
della società controllante  
(art. 2628 c.c.)**

**Articolo 2629 Codice Civile  
Operazioni in pregiudizio dei creditori**

**Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.**

**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi  
(art. 2629 bis c.c.)**

**Formazione fittizia del capitale  
(art. 2632 c.c.)**

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori  
(art. 2633 c.c.)**

**Articolo 2635 Codice Civile  
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)  
Corruzione tra privati**

**Fattispecie introdotta con D.l.vo 15/03/2017 n°38 modificato nel Libro V c.c.**

*"Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati"*

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.**

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.](1)

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte (2).

**Articolo 2635 bis Codice Civile**  
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)  
**Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[Si procede a querela della persona offesa.](1)

**Pene accessorie**  
(Art. 2635-ter c.c.)

*“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. ”*

**Illecita influenza sull'assemblea**  
(art. 2636 c.c.)  
**Aggiotaggio**

(art. 2637 c.c.)  
**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**  
(art. 2638 c.c.)

**Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.**

**Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.**

**La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria).**

Gli specifici reati sembrano riguardare gli organi politici ed i dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria:

- Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante;
- Direzione Generale e Direzione delle singole strutture;
- Settore Finanze;
- Settore Contabilità.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sopra enunciati riguardano:

- Tenuta contabilità generale;
- Predisposizione documentazione e informazioni relative all'attività della Fondazione;
- Gestione rapporti con il Revisore dei Conti;
- Predisposizione di documentazione/atti, di dati per Enti e Autorità Pubbliche;
- Gestione rapporti istituzionali e pubbliche relazioni;
- Gestione operazioni straordinarie.

Alla legge del 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) che – all'articolo 12 – ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari", in vigore dal 14 giugno 2015, riformulando le lettere a), a bis) e b), deve ora aggiungersi il Decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 38 che ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Nello specifico l'art. 6 ha così modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: all'articolo 25-ter, comma 1, la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: «*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*».

In particolare, per effetto dell'art. 2 del D.l.gs. 2017 l'intitolazione così modificata: "*disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" comprende anche le Associazioni e le Fondazioni, che sicuramente rientrano nella sfera di applicazione dei nuovi artt. 2635 – 2653bis e 2653ter del c.c.

L'essenza del reato di corruzione è data dalla percezione di una utilità personale da parte di un Membro di una persona giuridica privata per svolgere attività utili al privato che versa l'utilità ponendo allo stesso tempo in essere una condotta contraria ai doveri d'ufficio e di fedeltà.

Peraltro, negli enti privati spesso mancano parametri per determinare l'eventuale trasgressione o meno degli obblighi d'ufficio e di facoltà.

Risulta importante sottolineare che il rigoroso rispetto delle regole organizzative dell'Ente che di fatto implica l'intervento sullo stesso processo contabile di diverse figure (cosiddetta separazione delle funzioni e controllo di regolarità contabile), soccorre rispetto alla prevenzione delle nuove fattispecie di reato ex. art. 25 *ter*.

Le norme introdotte colpiscono:

- il corrotto ma anche il corruttore;
- è colpita anche l'istigazione alla corruzione (art.2635 bis);
- il documento derivabile dalla corruzione può essere di carattere patrimoniale o non patrimoniale (es. compromissione del diritto all'immagine);
- la legge colpisce anche gli eventi posti in essere per interposta persona ("direttamente o indirettamente");
- la legge colpisce anche soggetti non apicali ma sottoposti all'altrui vigilanza.

Le aree a rischio sono quelle riferite agli appalti di opere, forniture e servizi, là ove le fondazioni possono compiere valutazioni di ordine altamente discrezionale.

Diventa pertanto essenziale fissare regole per:

- a) l'individuazione delle imprese da coinvolgere in procedure concorsuali nell'ottica di un uniforme trattamento dei diversi contendenti;
- b) lo svolgimento di rapporti contrattuali sulla scorta di capitolati e contratti prestabiliti e non derogabili;
- c) una procedura per la liquidazione di pagamento dei fornitori appaltatori;
- d) la gestione di eventuali controversie o contrasti.

Altre aree che meritano di essere valutate ai fini dei reati de-quo sono quelle connesse a donazioni, eredità, contributi, offerte che vanno correttamente vincolati e destinati alle sole finalità istituzionali onde evitare lo scopo corruttivo.

Ancora, per quanto afferisce l'area della selezione ed assunzione di personale, è necessario ribadire che ciò debba avvenire in termini di stretta coerenza col fabbisogno e con le risultanze attitudinali. È da evitare l'assunzione di soggetti eventualmente dovuta alle sollecitazioni del soggetto corruttore.

Va altresì ponderata la materia connessa a sconti o riduzioni a favore del soggetto corruttore, dal momento che le prestazioni debbono sempre essere correlate a giustificazioni generali formalmente predeterminate da disposizioni regolamentari.

Va evitata l'effettuazione di donazioni al corrotto, salvo omaggi di tipo tradizionale di modesta entità in occasione di particolari festività.

La gestione delle liste d'attesa per l'accesso a servizi, prestazioni ed Unità di Offerta, deve avvenire sulla scorta di un ordine cronologico delle domande, nel rispetto di oggettive ed accertate emergenze o urgenze.

Da ultimo, l'assegnazione di incarichi di consulenza va effettuata in relazione ad oggettive necessità sulla base esclusiva della valutazione dei parametri di affidabilità e di competenza.

### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

*Ai sensi dell'art. 25 quater del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs. nr. 231/2001)
  - 1) Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
  - 2) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
  - 3) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
  - 4) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
  - 5) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
  - 6) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
  - 7) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
  - 8) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
  - 9) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
  - 10) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
  - 11) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
  - 12) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
  - 13) Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
  - 14) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
  - 15) Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
  - 16) Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
  - 17) Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
  - 18) Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
  - 19) Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
  - 20) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
  - 21) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
  - 22) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
  - 23) Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
  - 24) Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
  - 25) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

### Definizioni

"In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel co. 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co.3.

Le disposizioni dei co.1,2,3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel co1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art.2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta New York il 09/12/1999."



**Associazioni sovversive  
(art. 270 c.p.)**

**Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di  
eversione dell'ordine democratico  
(art. 270 bis c.p.)**

**Circostanze aggravanti e attenuanti  
(art. 270 bis.1 c.p.)**

**Assistenza agli associati  
(art. 270 ter c.p.)**

**Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale  
(art. 270 – quater.1 c.p.)**

**Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal  
D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]**

**Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies  
c.p.)**

**Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)  
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)**

**Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)**

**Attentato per finalità terroristiche o di eversione  
(art. 280 c.p.)**

**Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)**

**Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)**

**Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione  
(art. 289 c.p.)**

**Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs.  
21/2018]**

**Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302  
c.p.)**

**Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)**

**Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)**

**Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)**

**Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)**

**Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)**

**Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)**

**Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)**

**Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)**

**Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)**

L'analisi delle attività svolte dalla Fondazione induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 quater.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nella Fondazione, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

## **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

*Ai sensi dell'art. 25 quater .1 del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

1) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

### **Definizioni**

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis – “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater, I, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art.583 bis c.p. si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di u ente privato accreditato è altresì revocato l'accREDITAMENTO.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al co.1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16 co.3”

Per quanto la natura e le finalità della Fondazione escludano il pericolo di accadimento del reato in questione, nel codice etico - comportamentale ci si orienta per la massima cautela, cosicché l'attività della Fondazione e dei suoi Operatori non possa mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

## Reati contro la personalità individuale

*Ai sensi dell'art. 25 quinquies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 2) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- 3) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- 4) Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 5) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- 7) Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- 8) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- 9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- 10) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

### Definizioni

L'art. 5 della l.228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25-quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. nr. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del C.P., aventi il seguente tenore.

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del c.p. si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) Per i delitti di cui agli articoli 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) Per i delitti di cui agli articoli 600-bis secondo comma, 600-ter terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù  
(art. 600 c.p.).**

**Prostituzione minorile  
(art.600 bis c.p.)**

**Pornografia minorile (art.600-ter c.p.)**

**Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)**

**Pornografia virtuale (art.600- quater.1 c.p.)**

**Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile  
(art. 600-quinquies c.p.)**

**Tratta di persone (art.601 c.p.)**

**Acquisto e alienazione di schiavi  
(art. 602 c.p.)**

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro  
(art. 603 bis c.p.)**

**Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)  
[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell’ambito della Fondazione.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici alla Fondazione (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico sottolinea il necessario rispetto dovuto alla dignità delle persone in condizioni di fragilità ospiti della Fondazione.

## Abusi di mercato

*Ai sensi dell’art. 25 sexies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i*

1. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, nr. 52”
- 1) Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- 2) Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- 3) Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- 4) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

### Definizioni

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

“In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma<sup>1</sup>, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.”

**Abuso di informazioni privilegiate  
(art. 184 T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)**

**Manipolazione del mercato  
(art. 185 T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)**

**Pene accessorie  
(art. 186 T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)**

**Confisca  
(art. 187 T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)**

**Abuso di informazioni privilegiate  
(art. 187 bis T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)**

**Manipolazioni del mercato  
(art. 187 ter T.U.F. del 24/02/1998 nr. 58)**

L’analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

## **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**

*Ai sensi dell'art. 25 septies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i*

- 1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- 2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

### **Definizioni**

L'art. 9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgvo 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicchè la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

### **Articolo 589 Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Omicidio colposo**

**Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.**

**Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.**

**Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:**

1. **Soggetto in stato ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186 co.2. lett. c del D.lgs. 30/04/1992 n°285, e succ. modificazioni;**
2. **Soggetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

**Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.**

Il bene giuridico oggetto di tutela è chiaramente la vita e l'incolumità fisica delle persone.

Rimandando a quanto spiegato all'articolo 43 in tema di colpa, basta qui ricordare che la punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari scritte (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non scritte (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo di determinati beni giuridici considerati rilevanti dal legislatore, e che l'evento non deve essere assolutamente voluto dal soggetto colpevole, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

In seguito alle modifiche legislative che hanno disciplinato altrove le condotte colpose del medico e l'omicidio stradale, la disciplina residua prevede l'applicazione di circostanze aggravanti specifiche nel caso in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro o nell'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Ai sensi dell'ultimo comma, si applica la disciplina del concorso formale di reati qualora dal fatto derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

Si è di fronte ad un omicidio colposo nel caso in cui si verifichi la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'omicidio colposo differisce dall'omicidio doloso, di cui all'art. 575 c.p., poiché in quest'ultimo la volontà si manifesta come intenzione diretta a realizzare l'uccisione che il soggetto agente si è rappresentato anticipatamente. Parimenti, esso differisce anche dall'omicidio preterintenzionale, ex art. 584 c.p., perché in quest'ultimo il soggetto agente vuole realizzare le percosse o le lesioni personali, ma non la morte che ad esse sia seguita.

La condotta tipica consiste nel comportamento del soggetto che contravvenga alle doverose cautele agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In particolare, si ha "negligenza" qualora l'agente compia una certa attività senza prestare la dovuta attenzione. Si parla, invece, di "imprudenza" nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza. Si può, infine, parlare di "imperizia" qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale.

Oggetto materiale è la persona fisica la cui morte sia involontariamente cagionata dalla condotta criminosa posta in essere dall'agente. Esso può essere costituito da qualsiasi persona fisica, sia uomo che donna, e quali che siano la sua età e le sue condizioni psicofisiche, purché sia vivente. Non si potrà, dunque, parlare di omicidio qualora la condotta criminosa sia stata rivolta ad un feto, prima della sua nascita, o ad un cadavere, il quale non è già più titolare del bene vita.

Non è, invece, richiesto che il soggetto passivo sia anche vitale. Considerato, infatti, che, in base al principio personalista, sancito dall'art. 2 Cost., l'individuo è il centro dell'organizzazione sociale e politica dello Stato in quanto titolare di diritti fondamentali, non è consentito distinguere tra vita e vitalità, ossia tra la vita di un soggetto sano e quella di un malato incurabile. Per il nostro ordinamento, dunque, la vita umana è oggetto di tutela qualunque sia la sua durata residua, ed integra, pertanto, il reato di omicidio anche un'anticipazione della morte per una minima frazione di tempo.

L'omicidio colposo si perfeziona nel momento in cui si verifica l'evento costituito dalla morte della persona offesa, la quale risulti essere causalmente collegata alla condotta tenuta dal soggetto attivo. Trattandosi, però, di un delitto colposo, non è configurabile il tentativo.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, il soggetto agente, pur non avendo voluto l'evento morte, deve aver tenuto, con coscienza e volontà, la condotta imprudente, negligente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline, alla quale sia, comunque, causalmente collegabile l'evento non voluto.



Ai sensi del comma 2, l'omicidio colposo risulta aggravato qualora sia commesso violando le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, considerato che il datore di lavoro risulta essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, essendo suo onere l'adozione di tutti gli strumenti idonei a garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Tale previsione risponde, dunque, alla volontà del legislatore di rafforzare la tutela del bene vita contro l'annoso problema degli infortuni sul lavoro.

Il reato in esame risulta, poi, parimenti aggravato, ai sensi del comma 3, qualora sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, oppure di un'arte sanitaria.

In base a quanto previsto dall'ultimo comma, qualora si verifichi la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone contestualmente alla lesione di una o più persone, si applica la disciplina del concorso formale di reati di cui all'art. 81 c.p., senza, però, che la pena complessiva possa superare, in ogni caso, i quindici anni di reclusione.

**Articolo 590 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Lesioni personali colpose**

**Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).**

**Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.**

**Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co 2, lett. c) del D.lgs. 30/04/1992 n°285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un ano e sei mesi a quattro anni.**

**Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.**

**Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.**

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica e mentale della persona colpita.

La norma disciplina al primo comma le lesioni personali lievi e lievissime, qualora la malattia sia giudicata guaribile entro i 40 giorni.

Ai sensi del secondo comma la pena è aumentata in caso di lesioni gravi e (con ulteriore aggravamento di pena) gravissime, così come descritte dall'articolo 583.

Quanto al concetto di malattia, la giurisprudenza tradizionale la identificava con qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche se localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

La giurisprudenza moderna, invece, al fine di restringere una nozione così estesa di malattia, la identifica invece come una perturbazione funzionale, qualificandola come un processo

patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo.

Dal punto di vista soggettivo, non è richiesta la volontà di causare un particolare tipo di lesione, essendo sufficiente la volontà e consapevolezza di cagionare una violenta manomissione dell'altrui persona.

In seguito alle modifiche legislative che hanno disciplinato altrove le condotte colpose di omicidio stradale (art. 589 bis), la disciplina residua prevede l'applicazione di circostanze aggravanti specifiche nel caso in cui il fatto sia commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro o nell'esercizio abusivo della professione sanitaria.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

### **Modelli di organizzazione e di gestione**

**(art. 30 D. Lgs. nr. 81/2008)**

**1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:**

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

**2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.**

**3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

**4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.**

**5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.**

**6.L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art.11".**

L'art. 30 è norma di ampia portata e di rilevante incidenza pratica e presenta alcuni caratteri singolari. In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo, prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art. 25-septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

Il rischio dei reati sopra descritti interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Fondazione in particolare, la non corretta gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- ✓ rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- ✓ rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- ✓ rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- ✓ rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- ✓ rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- ✓ rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi richiamato consente:

- ✓ la specificazione e la valutazione delle conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei già menzionati rischi, e, per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- ✓ l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- ✓ la definizione dei protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti all'impropria gestione dei rischi.

Responsabile ultimo dell'attuazione delle norme richiamate rimane il Datore di Lavoro nella figura del Presidente – Legale Rappresentante della Fondazione, coadiuvato da:

- ✓ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente (RSPP)
- ✓ Medico Competente (M.C.)
- ✓ Dirigenti Responsabili (art. 2-comma 1-lett. d) T.U.)
- ✓ Preposti (art. 2-comma 1-lett. e) T.U.) (Responsabili di reparto, ecc)
- ✓ Addetti alle Emergenze alla Prevenzione Incendi e al Pronto Soccorso
- ✓ Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

La Fondazione riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare, tutti sono tenuti:

- ✓ ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Fondazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgvo 231/2001;
- ✓ a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ✓ ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite dal Documento Aziendale;
- ✓ rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- ✓ rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che in relazione alle attività svolte, possa essere attribuita ai singoli operatori.

### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

*Ai sensi dell' art. 25 octies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]*

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- 2) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- 4) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

### Definizioni

L'art. 25-octies del D. Lgs. nr. 231/2001, come modificato dal D. Lgs. 16/11/2007, dispone che:

“In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al co. 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai co. 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.

### Articolo 648 Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) Ricettazione

**Fuori dei casi di concorso nel reato [110] (1), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (2), acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare (3), è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.**

**La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4).**

**La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale (4).**

**Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione (5).**

**Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.**

(1) La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta di ricettazione costituisce un post factum non punibile.

(2) La dottrina moderna ritiene che non possa più considerarsi il profitto solo dal punto di vista patrimoniale, ma debba questo essere inteso in senso ampio come un vantaggio dalla natura anche extrapatrimoniale.

(3) Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

Il reato ha lo scopo di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

**Articolo 648 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Riciclaggio**

**Fuori dei casi di concorso nel reato(2), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti(3) da delitto [non colposo](4); ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa(5), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.**

**La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(6).**

**La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.**

**La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.**

**Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.**

(2) La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta in esame costituisce un post factum non punibile.

(3) Si pone il problema se possa considerarsi ammissibile il c.d. riciclaggio indiretto, ovvero delle ipotesi in cui i beni siano stati oggetto di una precedente ricettazione ex art. 648 o di altra operazione di riciclaggio puro. La dottrina maggioritaria propende per una soluzione positiva, stante un'interpretazione ampia della nozione di "provenienza".

(4) Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, né le contravvenzioni né i delitti colposi.

La dicitura "non colposo" è stata rimossa dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

(5) Le condotte ivi previste sono perseguibili solo se idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: si pensi come ad esempio alla sostituzione della targa di un'autovettura, che costituisce il più immediato e utile dato di collegamento con il proprietario o alla manomissione del suo numero di telaio.

Lo scopo del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai puliti e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

**Articolo 648 ter Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

**Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto(2), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000(3).**

**La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(4).**

**La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.**

**La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648(5).**

**Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.**

(2) Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

(3) Rispetto al reato di riciclaggio ex art. [[n648bis]], la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie.

Il reato in esame persegue un duplice scopo: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, seppur così ripulito dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Impiegare significa usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire.

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p. hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socioassistenziali in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture, ricevute fiscali e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni
- si dovrà porre particolare attenzione al momento della stipulazione dei contratti di ingressi con gli utenti e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari;

- la tracciabilità delle operazioni e le funzioni esercitate in concreto dal personale preposto a rapporti finanziari;
- dovrà essere posta attenzione al minor ricorso possibile all'utilizzo di denaro contante, privilegiando i bonifici bancari o soluzioni similari sia per le entrate che per le uscite di cassa.

**Articolo 648 ter 1 Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Autoriciclaggio**

**Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa(2).**

**La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(3).**

**La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni(2).**

**Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1(2).**

**Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.**

**La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.**

**La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.**

**Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.**

#### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.



## **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]**

- 1) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- 2) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- 3) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- 4) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

### **Articolo 493 ter Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

#### **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi (2).

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta (3).

La norma in commento è posta a tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito. Tramite discutibile scelta legislativa viene punita alla stessa guisa chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi tali carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

### **Articolo 493 quater Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)**

#### **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

**Articolo 640 ter Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (3).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età (5).

**Articolo 512 bis Codice Penale  
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)  
Trasferimento fraudolento di valori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni(1).

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

## **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

Altre fattispecie

### **Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

*Ai sensi dell' art. 25 novies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i*

- 1) Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- 2) Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- 3) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- 4) Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- 5) Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- 6) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- 7) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

### **Definizioni**

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto l'art. 25 novies "Delitti in materi di violazione del diritto d'autore" che segue:

*"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.*

*Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

*Resta fermo quanto previsto dal'art. 17-quinquies della citata legge n.633 del 1941."*

I reati interessati dall'art. 25 novies di cui alla l. 633 del 1941 e sono i seguenti:

**Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa**

**(art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)**

**Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione**

**(art. 171, l. 633/1941 comma 3)**

**Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori**

**(art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Il reato si concretizza con la condotta abusiva della duplicazione.

Il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

Va precisato che la disposizione in questione è stata introdotta con l'obiettivo di tutelare penalmente il software. Lo scopo commerciale o imprenditoriale non si realizza con l'uso del programma da parte di un imprenditore, essendo, invece, richiesto che chi commetta il fatto eserciti in forma imprenditoriale una delle attività descritte nella norma; si può comunque ritenere integrato questo reato ogni qualvolta nell'ambito di una azienda vengano utilizzati programmi non originali, anche al solo fine, ad esempio, di risparmiare il costo di acquisto dei software originali (licenza).

Il presente reato ha una probabilità di accadimento media

Nel 2° comma sono tutelate le banche dati ovvero le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

L'elemento oggettivo di questo reato consiste nel realizzare, al fine di trarre profitto, una delle seguenti condotte tra loro alternative: riproduzione o trasferimento su altro supporto; distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione degli artt. articoli 64 quinquies<sup>30</sup> e 64 sexies<sup>31</sup>; estrazione o riutilizzo di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis<sup>32</sup> e 102 ter<sup>33</sup>; distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

È sempre pertanto necessario prestare molta attenzione nell'uso di una banca dati e verificare l'uso corretto della sua consultazione.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento bassa.

**Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa**  
(art. 171-ter l. 633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  - b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  - d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  - e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  - f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che

residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- g. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

**È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:**

- a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b. la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

**Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.**

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti. Il primo è che le condotte siano attuate per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico. Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

**Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione  
(art. 171 - septies l. 633/1941)**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo. La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE

che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi. Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

**Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale  
(art. 171-octies l. 633/1941).**

**1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. Visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.**

**2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.**

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Il presente reato ha una probabilità di accadimento molto bassa.

In conclusione, con riferimento ai reati di violazione della legge sui diritti d'autore in particolare per quanto riguarda il reato di illecita duplicazione di software e quello relativo all'illecito uso di banca dati protetta risultano esposte a tali rischi tutte le aree ove si usino personal computer, elaboratori o sia consentito l'accesso ad internet.

Giova il richiamo ai principi di correttezza e legalità contenuti nel Codice Etico e tutto quanto disposto nel capitolo “Tutela del Diritto d'Autore”.

In secondo luogo, si rimanda ai principi di controllo e alle regole di comportamento poste a presidio del rischio-reato per violazioni “in materia informatica e trattamento illecito dei dati”.

### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*Ai sensi dell' art.25 novies \*del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i*

(\*erroneamente così numerato dal legislatore – sarebbe di fatto decies)

- 1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

### **Definizioni**

L'art. 4 della legge 3/8/2009 n.116 reca la seguente precisazione:

“Dopo l'articolo 25 novies del decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231/2001 è inserito il seguente art:

*“In relazione alla commissione detto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.”*

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.).**

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (c.p.p. 500), quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.**

Detta norma mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il già menzionato reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.



## Reati ambientali ed Eco-Reati

*Ai sensi dall' art. 25 undicies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- 2) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- 3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- 4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- 5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- 6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- 7) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- 8) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- 9) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- 10) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- 11) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- 12) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- 13) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- 14) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 15) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- 16) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- 17) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- 18) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- 19) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

### Definizioni

L'art. 25 undicies del D.lgs.231/2001 recita:

*"In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

*b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*

*d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*

*e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*

*f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

I reati previsti dall'art. 25-undecies del D. Lgs. nr. 231/2001 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito della Fondazione.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli articoli:

- 727-bis c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette";
- 733-bis c.p. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto";
- quelli di cui alla L. 07/02/1992 nr. 150 limitatamente agli art. 1 commi 1-2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.);
- quelli di cui al D. Lgs. nr. 611/2007 nr. 202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25-undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies tutti i settori o uffici dell'ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. nr. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;

- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore (per i rifiuti speciali);
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), del reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati.

Le sopraindicate prescrizioni sono state previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza rimanda tanto alle responsabilità facenti capo alle direzioni, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D. Lgs. nr. 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D. Lgs. nr. 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art. 193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata all'individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

L'art. 25-undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme:

**Inquinamento ambientale  
(art. 452-bis c.p.)**

**Disastro ambientale  
(art. 452-quater c.p.)**

**Delitti colposi contro l'ambiente  
(art. 452-quinquies c.p.)**

**Circostanze aggravanti  
(art. 452-octies c.p.)**

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività  
(art. 452-sexies c.p.)**

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette  
(art. 727-bis c.p.)**

**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto  
(art. 733-bis c.p.)**

**Sanzioni Penali  
(art. 137 D. Lgs. nr. 152/2006)**

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, co 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3000,00 euro a 30.000,00 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000,00 euro a 120.000,00 euro. Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (primo periodo) e da 200 e 300 quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal 2° periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli art. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi”.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata  
(art. 256 D. Lgs. nr. 152/2006)**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 221 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (lett. a) o da 150 a 250 quota (lett.b)

co 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino

dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da 150 quote a 250 quote (primo periodo) e da 200 a 300 quote (secondo periodo)

co.5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da 150 quote a 250 quote

co.6. primo periodo Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, co. 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti Sanzione pecuniaria fino a 250 quote".

#### Bonifica dei siti

(art. 257 commi 1-2 D. Lgs. nr. 152/2006)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000,00 euro a 26.000,00 euro. Sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200,00 euro a 52.000,00 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

#### Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(art. 258 D. Lgs. nr. 152/2006 limitatamente al comma 4, Il periodo)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, co.8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, co. 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600,00 euro a 9.300,00 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

#### Traffico illecito di rifiuti

(art. 259 D. Lgs. nr. 152/2006 limitatamente al comma 1)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1/02/1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, co. 3, lettere a), b), e), d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550,00 euro a 26.000,00 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

#### Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

(art. 260 D. Lgs. nr. 152/2006 limitatamente al comma 1-2)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti  
(art. 260 bis – limitatamente ai commi 6, 7 e 8)**

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

N.B. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135. LE CAMERE DI COMMERCIO INTERROMPONO QUINDI QUALSIASI ATTIVATA' LEGATA AL SISTRI. Fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, enti ed imprese tenuti all'obbligo garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nel testo previgente all'introduzione del SISTRI, con l'applicazione delle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del medesimo testo. Rimane, quindi, confermato il sistema di tracciabilità cartacea articolato in: formulari, registri e MUD.

**Sanzioni  
(art. 279 – limitatamente al comma 5)**

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Per i reati previsti dalla Legge 07/02/1992 nr. 150 limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4.

**Legge 150/1992 – art. 1 – commi 1-2**

**Legge 150/1992 – art. 6 – comma 4**

**Legge 150/1992 – art. 3-bis comma 1 – come modificato con art. 3 D. Lgs. nr. 275/2001)**  
Alle fattispecie previste dall'articolo 19, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) nr. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di

importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.”

**Legge 28/12/1993 nr. 549 (art. 3)**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) nr. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) nr. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) nr. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) nr. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) nr. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Per i reati previsti dal **D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202**

**Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202)**  
**Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202)**

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (ad esempio integrandovi un’intera sezione dedicata alla Disciplina sanzionatoria), ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Nello specifico con la l.68/2015 sono stati introdotti nel libro II del Codice penale cinque nuovi delitti contro l’ambiente:



- 1) inquinamento ambientale;
- 2) disastro ambientale;
- 3) delitti colposi contro l'ambiente;
- 4) circostanze aggravanti;
- 5) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Tali fattispecie entrano in un intero nuovo Titolo, il VI-bis tutto dedicato agli **ecoreati**.

Solo due delle nuove fattispecie delittuose possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (nuovo art. 452-bis del c.p.) e il delitto di disastro ambientale (nuovo art. 452-quater del c.p.).

In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quinquies, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo ovverosia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

#### **Inquinamento ambientale (Art.452 bis cp)**

**È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.**

**Pecuniaria: da duecentocinquanta a seicento quote.**

**Sanzioni interdittive:**

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

per un periodo non superiore ad un anno.

#### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

**Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.**

**Pecuniaria: da quattrocento a ottocento quote**

**Sanzioni interdittive:**

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

**Delitti colposi contro l'ambiente  
(art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**Pecuniaria:** da duecento a cinquecento quote

- **Sanzioni interdittive:** l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Sanzioni ridotte di un terzo".**

**Circostanze aggravanti  
(art. 452-octies c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere)** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

**Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)** Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

*Pecuniaria: da trecento a mille quote".*

#### Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

*Pecuniaria: da duecentocinquanta a seicento quote.*

#### Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Questa fattispecie connota un'alterazione irreversibile dell'ecosistema, oppure dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, o ancora l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi. Reclusione da 5 a 15 anni, con aggravante prevista se il danno è procurato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

#### Traffico e abbandono materiali ad alta radioattività (Art. 452-sexies)

Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procura, detenzione, trasferimento, abbandono, o disfacimento di materiale ad alta radioattività. Prevista reclusione da due a sei anni con multa da 10mila a 50mila euro. In caso di compromissione di acque, dell'aria, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna sono tutte aggravanti, rese ancora più alte se viene messa in pericolo la vita di persone.

#### Aree a rischio

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

*Ai sensi degli art. 25 duodecies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- 2) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

### **Definizioni**

L'art. 25 duodecies del D.lgs.231/2001 recita:

*"In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.22 co.12 bis. del D.lgs. 22/07/1998 n°286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro."*

Articolo 25 duodecies D. Lgs. nr.231/2001 I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 109/12 sono stati ampliati ulteriormente i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

1.Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.Lgs 286/98)

La norma fa riferimento al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini stranieri che possono entrare sul nostro territorio per motivi di turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell'Unione Europea, lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto. Il cittadino straniero che possiede al momento dell'ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente potrà essere impiegato nell'ambito di un lavoro subordinato, autonomo o stagionale. Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi. Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente. Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno. Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, può svolgere: attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente;

- attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.

Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno,

purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.  
Nello specifico le norme di riferimento cui fa riferimento l'art. 25 duodecies sono le seguenti:

**Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato**  
**Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286**  
**(c.d. Testo Unico sull'immigrazione)**

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR: ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato") sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**  
**(art. 603 bis c.p. co. 3)**

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

**Durata, rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno**  
**(cfr. artt. 5 ss. D.Lgs. 286/1998)**

**a) Durata**

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art. 5 D.Lgs. 286/1998). La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e non può essere comunque superiore: -a nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;

-ad un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato;

-a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo.

E' inoltre possibile ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato (cfr. art. 9 D.Lgs. 286/1998).

La richiesta può essere effettuata solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, ed è subordinata al superamento di un test di conoscenza di lingua italiana, all'attestazione di un reddito minimo ed alla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Non può inoltre essere rilasciato a coloro che soggiornano per motivi di studio o di formazione professionale, motivi umanitari o di asilo, che hanno lo status di diplomatico o sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal D.Lgs. 286/1998.

Tale permesso può essere revocato qualora vengano a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di assenza dal territorio dell'UE per 12 mesi consecutivi o dal territorio dello Stato per più di 6 anni; in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'UE.

**b) Rinnovo**

Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata "non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d'Attuazione" (art.5, comma 4, D.Lgs. 286/1998), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che determinarono il primo rilascio.

Il rinnovo deve essere richiesto in Questura almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione (art. 13, co.1, lett.b) D.Lgs. 286/1998). Non si può rinnovare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (cfr. D.P.R. 31/08/1999, n. 394)".

#### c) Revoca / annullamento

Prima della scadenza, il permesso di soggiorno può cessare per revoca o annullamento. Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, "vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato" (fatti salvi motivi di carattere umanitario, art.5, comma 5, D.Lgs. 286/1998) oppure, "sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti (salvo che ricorrano motivi di carattere umanitario, art.5, comma 6, D.Lgs. 286/1998). La legge esclude che si possa procedere a revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (art.22, comma 11, D.Lgs. 286/1998). Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti. Competente per tali provvedimenti è lo stesso questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.

Si sottolinea come i flussi migratori degli ultimi decenni hanno interessato anche le residenze sanitarie, con l'immissione di operatori stranieri. Tuttavia, poiché già al momento della ricezione del curriculum la Fondazione verifica in concreto la sussistenza dei requisiti necessari ai fini di un'eventuale assunzione, la probabilità di accadimento delle fattispecie trattate è praticamente scarsa.

#### Aree a rischio

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## Razzismo e Xenofobia

*Ai sensi dell'art. 25 terdecies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

- 1) La l. del 13 ottobre 1975, n. 654 rubricata come: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. (GU n.337 del 23-12-1975 - Suppl. Ordinario)
- 2) La l. Europea 2017 ex. art. 5 - nuovo art. 25-terdecies intitolato "Razzismo e xenofobia", elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti, il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12/12/2017.

### Definizioni

L'art. 25 terdecies del D.lgs.231/2001 recita:

- "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

### **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)**

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.**

**E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.**

**La pena è aumentata se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.**

La sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote

**“Crimine di genocidio”****“Crimini contro l'umanità”****“Crimini di guerra”**

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa. Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi. Sono, inoltre, vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all'associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex art. 416) gli organizzatori e promotori. Rappresenta la più grave ed autonoma figura di reato quella di cui all'ultimo comma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati. Trattasi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare il pericolo di diffusione delle idee negazioniste.

Il rischio che la fondazione subisca una condanna ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 per uno dei delitti di razzismo e xenofobia è basso.

Ciò nonostante, è opportuno il rispetto dei principi comportamentali che vengono descritti a seguire nello svolgimento delle attività di:

- selezione del personale;
- selezione dei rapporti di collaborazione;
- selezione delle controparti contrattuali;
- l'utilizzo di internet, del sistema di posta elettronica;
- la gestione del sito internet istituzionale;
- la gestione di social network.

**Principi specifici per le procedure**

Sarà pertanto necessario individuare presidi che non solo implicino il previo controllo dei contenuti delle esternazioni o pubblicazioni in contesti a rischio, ma che possibilmente evitino che determinate posizioni illecite possano trovare terreno fertile nel contesto dell'ente stesso.

Sarà necessario, altresì, sensibilizzare tutti i dipendenti e i collaboratori a vario titolo a rispettare nei rapporti con gli altri all'interno e al di fuori della fondazione i principi comportamentali del Codice etico.

Con riferimento al sito internet, la fondazione ha individuato le figure che partecipano al processo decisionale di modifica e quelle a cui è demandato di attuare effettivamente le modifiche, nonché adotta misure tali da consentire l'utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore all'interno del sito, solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso. Infine, l'ente verifica periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet di materiale non autorizzato.

**Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.



## Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

*Ai sensi degli art. 25 quaterdecies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.*

- 1) Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- 2) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

### **Definizioni**

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 il Legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato presupposto (art. 25-quaterdecies) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo. In particolare, la Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.). Non solo. Seppur con il fine di attuare la Convenzione ut supra indicata, la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la Legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del Legislatore nazionale di «una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto<sup>2</sup>». Il primo comma dell'art. 25-quaterdecies dispone che: **«In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.»**

Pertanto, l'Ente può rispondere per i reati sopra citati di "Frode in competizioni sportive" (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401) e di "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401). **Tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. 231/2001 «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.**

Per frode in competizioni sportive si intende ai sensi dei sopra citati articoli la fattispecie di reato di cui è responsabile «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si intende il reato che punisce «Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario»; «chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)»; «Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità»; «Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo»; e chiunque partecipi a «giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904».

***Il secondo comma prevede che «nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno» ossia: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;***

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

## Reati Tributari

### **Ai sensi degli art. 25 – quinquiesdecies del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i. - (articolo aggiunto dall'art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019)**

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- 3) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- 4) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- 5) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- 6) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 7) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 8) Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

### **Definizioni**

**“In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.**

Nei delitti contenuti nel d.lgs 231/2001 viene aggiunto l'articolo 2 che punisce la frode mediante fatture false. Entrando nello specifico, l'articolo 25-quinquiesdecies stabilisce che «in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

L'importo di una quota è imposto dal legislatore, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, parte da un valore minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. Per cui, la sanzione può arrivare fino alla cifra di 774.500 euro.

L'introduzione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 anche per i delitti fiscali arriva direttamente dall'Unione Europea, dalla Direttiva 1371/2017, c.d. Pif, la quale, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Ue, impone che per le frodi Iva, quantomeno per quelle gravi (ovvero che «siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 euro»), sia prevista, oltre a una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per le persone fisiche, anche la responsabilità delle persone giuridiche.

### **Aree a rischio**

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, si andranno ad analizzare eventuali attività riconducibili alla Fondazione che possano dirsi connesse a tali fattispecie di reati presupposto.

## **Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- 1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- 2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- 3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- 4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- 5) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- 6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- 7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- 8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- 9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- 10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- 11) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- 12) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- 13) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- 14) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- 15) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

## **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- 1) Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- 2) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- 3) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- 4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- 5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- 6) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- 7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- 8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- 9) Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

## **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- 1) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- 2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

## **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- 1) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- 2) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- 3) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- 4) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- 5) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- 6) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 7) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 8) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 9) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

## **Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- 1) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- 2) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- 3) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- 4) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- 5) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- 6) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 7) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

## **Favoreggiamento personale**

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

A conclusione della Parte Generale del Modello Organizzativo Gestionale adottato, si precisa che l'importo della quota varia da 258 euro a 1.549 euro (importo massimo). Il Giudice, nel determinare il numero delle quote, deve tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, oltre che per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota varia a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della

sanzione. Il Giudice compie, infatti, due valutazioni: 1) fissa il numero di quote sulla base di tradizionali indici di gravità dell'illecito commesso e 2) dovrà stabilire l'ammontare di tutte le quote sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, per evitare che una sanzione troppo esigua sia inefficace nei confronti di Enti di grandi dimensioni o al contrario eccessiva nei confronti di piccole società.

La presente revisione cui è assegnato il n. 04 è stata curata dalla Direzione Generale dal 13/02/2024 e chiusa in data 22/02/2024.